REGIONE LIGURIA
Dipartimento Agricoltura,
Turismo, Formazione e Lavoro

RAPPORTO PRELIMINARE

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
DEL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO DELLA REGIONE LIGURIA

Articolo 13 d.lgs. 152/2006 - Articolo 8 l.r. 32/2012

Sommario

1. CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA 1

2. LA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA 2

3. ITER DI APPROVAZIONE, VAS E PROCESSO PARTECIPATIVO 4

4. PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA VIGENTE E LINEE STRATEGICHE DI REVISIONE 6

4.1. INDIVIDUAZIONE DEL TERRITORIO AGRO-SILVO-PASTORALE (TASP) IN CUI È AMMESSA LA CACCIA 6
4.2. ISTITUTI DI PROTEZIONE FAUNISTICA 8
4.3. FONDI CHIUSI 14
4.4. CENTRI PUBBLICI DI RIPRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA ALLO STATO NATURALE 14
4.5. CENTRI PRIVATI DI RIPRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA ALLO STATO NATURALE 14
4.6. ALTRI TERRITORI DI DIVIETO VENATORIO: LE AREE DI RISPETTO DALLE INFRASTRUTTURE E DAGLI IMMOBILI 15
4.7. ZONE E PERIODI PER L'ALLENAMENTO, L'ADDESTRAMENTO DEI CANI E LE GARE CINOFILE 15
4.8. APPOSTAMENTI FISSI CON O SENZA L'USO DI RICHIAMI: ZONE IN CUI SONO COLLOCABILI E NUMERO MASSIMO AMMISSIBILE 16
4.9. AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AGRI-TURISTICO-VENATORIE 17
4.10. SUDDIVISIONE DEL TASP VENABILE IN AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA E COMPRENSORI ALPINI 19
4.11. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO IN FAVORE DEI CONDUTTORI DEI FONDI RUSTICI PER I DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E ALLE OPERE APPRONTATE SU FONDI VINCOLATI 19
4.12. CRITERI DELLA CORRESPONSIONE DI INCENTIVI PER LA TUTELA E IL RIPRISTINO DEGLI HABITAT IN OASI E ZRC 20
4.13. AREE BOSCATE PERCORSE DAL FUOCO 21
4.14. ZONE IN CUI È VIETATO ALLEVARE ED IMMETTERE CINGHIALI 21

5. AREE PROTETTE NON INDIVIDUATE DAL PFV REGIONALE 23

5.1. PARCHI E RISERVE REGIONALI 23
5.2. FORESTE REGIONALI 25

6. LA RETE NATURA 2000 26

7. LA RETE ECOLOGICA REGIONALE 30

8. LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 31

9. INDIVIDUAZIONE DEI POTENZIALI IMPATTI SIGNIFICATIVI 32

9.1. INDIVIDUAZIONE DEL TERRITORIO AGRO-SILVO-PASTORALE (TASP) IN CUI È AMMESSA LA CACCIA 32
9.2. ISTITUTI DI PROTEZIONE FAUNISTICA: OASI DI PROTEZIONE, ZONE DI ROPOPOLAMENTO E CATTURA, VALICHI MONTANI 32
9.3. FONDI CHIUSI 33
9.4. CENTRI PUBBLICI DI RIPRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA ALLO STATO NATURALE 34
9.5. CENTRI PRIVATI DI RIPRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA ALLO STATO NATURALE 34
9.6. ALTRI TERRITORI DI DIVIETO VENATORIO: LE AREE DI RISPETTO DALLE INFRASTRUTTURE E DAGLI IMMOBILI 34
9.7. ZONE E PERIODI PER L'ALLENAMENTO, L'ADDESTRAMENTO DEI CANI E LE GARE CINOFILE 34
9.8. APPOSTAMENTI FISSI CON O SENZA L'USO DI RICHIAMI: ZONE IN CUI SONO COLLOCABILI E NUMERO MASSIMO AMMISSIBILE 35
9.9. AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AGRI-TURISTICO-VENATORIE 36
9.10. SUDDIVISIONE DEL TASP VENABILE IN AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA E COMPRENSORI ALPINI 37
9.11. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO IN FAVORE DEI CONDUTTORI DEI FONDI RUSTICI PER I DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E ALLE OPERE APPRONTATE SU FONDI VINCOLATI 38
9.12. CRITERI DELLA CORRESPONSIONE DI INCENTIVI PER LA TUTELA ED IL RIPRISTINO DEGLI HABITAT IN OASI E ZRC 38
9.13. AREE BOSCATE PERCORSE DAL FUOCO 38
9.14. ZONE IN CUI È VIETATO ALLEVARE ED IMMETTERE CINGHIALI 39

10. PORTATA E LIVELLO DI DETTAGLIO DELLE INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEL RAPPORTO AMBIENTALE 40

11. MONITORAGGIO 42

12. QUADRO NORMATIVO 44

1. CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA

Il presente rapporto preliminare è redatto secondo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. e dall'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012 n. 32 "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)", nell'ambito della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) del piano faunistico-venatorio (PFV) della Regione Liguria.

Il citato decreto legislativo recepisce ed attua la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente, con le seguenti finalità:

- "La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica" (articolo 4, comma 3);
- "la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile." (articolo 4, comma 4, lettera a).

In tale ambito, la VAS è definita come "il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio" (articolo 5, comma 1, lettera a).

Sono soggetti a VAS i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale e, tra gli altri, i piani "per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni." (articolo 6, comma 2, lettera b d.lgs. 152/2006 e articolo 3, comma 1, lettera b l.r. 32/2012).

Lo stesso art. 5 del d.p.r. n. 357/1997 e ss.mm.ii. prevede, al comma 2, l'obbligo di valutazione d'incidenza per i piani faunistico-venatori.
La VAS del PFV della Regione Liguria è pertanto obbligatoria e la verifica di assoggettabilità non necessaria.

La valutazione di incidenza è compresa nell'ambito della procedura di VAS (articolo 10, comma 3 d.lgs. 152/2006; articolo 15 l.r. 32/2012): il rapporto ambientale contiene dunque gli elementi di cui all'allegato G del d.p.r. n. 357/1997, ovvero lo studio di incidenza elaborato ai sensi della l.r. 28/2009, seguendo i criteri e gli indirizzi procedurali disposti dalla d.g.r. n. 30 del 18 gennaio 2013.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 13 del d.lgs. n. 152/2006 e dall'articolo 8 della l.r. 32/2012, il rapporto preliminare che segue è finalizzato alla definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale sulla base dei possibili impatti ambientali significativi determinati dall'attuazione del PFV regionale.

2. LA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA

Il PFV è uno strumento di pianificazione, istituito dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", finalizzato a tutelare la fauna selvatica omeoterma, regolamentare il prelievo venatorio, fornire indirizzi e strategie per la gestione del territorio e il miglioramento degli habitat.

La l. 157/1992 stabilisce che l'esercizio venatorio sia consentito purché non contrasti con l'esigenza prioritaria di conservare la fauna selvatica - l'insieme delle specie di mammiferi ed uccelli dei quali esistano popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale - e non arrechi danno all'agricoltura.

In tale contesto, la pianificazione faunistico-venatoria è rivolta alle esigenze di salvaguardia della fauna omeoterma, alle quali è subordinata la possibilità di esercitare il prelievo venatorio che, pertanto, deve essere conservativo.

Oggetto di pianificazione è tutto il territorio agro-silvo-pastorale (TASP) regionale, attraverso una destinazione differenziata che ne assegni alla protezione della fauna selvatica una percentuale compresa tra il 20 e il 30 per cento (tra il 10 e il 20 per cento nella Zona Alpi), comprendendo in tale quota ogni altra area ove sia comunque vietata l’attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.

Sono inclusi nel TASP i terreni agricoli, con esclusione di quelli situati nelle zone urbane, i terreni incolti, le foreste demaniali e regionali, le zone umide, le spiagge, i corsi d'acqua, i laghi naturali e artificiali ed ogni altra zona verde, attualmente o potenzialmente idonea all'attività di coltivazione dei fondi, di allevamento di specie animali e di silvicoltura.

Per protezione la legge intende "il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole".

Una percentuale massima pari al 15% del TASP può essere destinata a forme private di gestione della caccia: aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie, centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
Sul rimanente territorio sono promosse forme di gestione programmata della caccia, con la suddivisione del TASP in ambiti territoriali di caccia (ATC) e comprensori alpini (CA).

Il PFV comprende (articolo 10, comma 8 l. 157/1992):

a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica, anche con interventi di ripristino e miglioramento degli habitat, favorendo l'insediamento e l'irradiamento naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratorie. Nelle oasi, a prevalente finalità naturalistica, è vietata ogni forma di esercizio venatorio;
b) le zone di ripopolamento e cattura (ZRC), destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio. Nelle ZRC, a prevalente finalità faunistico-venatoria, è vietata ogni forma di caccia;
c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone, in cui è vietata ogni forma di caccia;
d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;
e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione

può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;

f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);
g) i criteri della corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);
h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

La l.r. 29/1994 e ss.mm.ii. arricchisce ulteriormente il quadro, stabilendo che il PFV regionale comprenda:
- la suddivisione del TASP venabile in ATC e CA (articolo 3 comma 6, articolo 19 comma 2)

nonché (articolo 6 comma 3):
- l'individuazione del TASP in cui è ammessa la caccia;
- l'eventuale delimitazione della zona delle Alpi;
- il numero massimo autorizzabile di appostamenti fissi con o senza l'uso dei richiami vivi;
- l'individuazione delle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna.

Ai fini del computo del TASP protetto, è inoltre necessario che il PFV regionale definisca i seguenti istituti o territori:
- i valichi montani: aree di protezione istituite per un raggio di 1000 m attorno ai valichi interessati da consistenti flussi migratori;
- le aree boscate percorse dal fuoco, nelle quali vige il divieto di caccia ai sensi dell'articolo 46, comma 5 della l.r. 4/1999 e ss.mm.ii.
- i fondi sottratti all'esercizio venatorio, nelle tipologie previste all'articolo 15 della l. 157/1992 e all'articolo 8 della l.r. 29/1994, con particolare riferimento ai fondi chiusi, delimitati da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a m 1,2, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di m 1,5 e la larghezza di almeno 3 metri, la cui istituzione è notificata dai proprietari alla Regione;
- altri territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria, tra cui le fasce di rispetto lungo la rete stradale e ferroviaria (m 50) e intorno a immobili adibiti ad abitazione o posto di lavoro (m 100).

Infine, la l. 221/2015 ha disposto che la Regione individui, nel contesto della pianificazione faunistico-venatoria, le aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette o con zone caratterizzate da produzioni agricole particolarmente vulnerabili, è fatto divieto di allevare e immettere il Cinghiale.

3. ITER DI APPROVAZIONE, VAS E PROCESSO PARTECIPATIVO

L'approvazione del piano faunistico-venatorio deve essere preceduta dal completamento delle procedure di VAS. L'approvazione del rapporto preliminare da parte della Giunta Regionale rappresenta pertanto l'atto di avvio della nuova pianificazione faunistico-venatoria, finalizzato a definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

La trasmissione del rapporto preliminare al Settore Pianificazione territoriale e VAS avvia la fase di consultazione con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, fase che si conclude entro novanta giorni dall'invio.

Alla fase di consultazione segue la redazione del PFV regionale, articolato per comprensori omogenei con specifico riferimento alle caratteristiche orografiche e faunistico-vegetazionali, tenendo conto del documento orientativo dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Il PFV può essere accompagnato da studi propedeutici, necessari all'aggiornamento dei dati relativi alla composizione e consistenza della fauna ligure, per i quali possono essere incaricati soggetti esterni.

La legge regionale attuale non prevede più gli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria, in precedenza destinati alle Amministrazioni provinciali dall'articolo 5 della l.r. 29/1994, che è stato integralmente abrogato dalla l.r. 15/2015.

Contestualmente al processo di formazione del piano, l'Autorità procedente (Regione Liguria – Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro, Settore Politiche della Montagna e della Fauna selvatica) avvia la procedura di VAS, che comprende le seguenti fasi principali:

1. **elaborazione del rapporto ambientale:** individua, descrive e valuta gli impatti significativi che l'attuazione del piano potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative;
2. **svolgimento di consultazioni:** l'Autorità competente (Regione Liguria - Dipartimento territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti, Settore Pianificazione territoriale e VAS) e l'Autorità procedente mettono a disposizione del pubblico la proposta di piano ed il rapporto ambientale, per l'eventuale presentazione di osservazioni;
3. **valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni:** l'Autorità competente, in collaborazione con l'Autorità procedente, svolge le attività tecnico istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata ed esprime il proprio parere motivato; l'Autorità procedente, in collaborazione con l'Autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano per l'approvazione, alle opportune revisioni dello stesso;
4. **decisione:** il piano ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi al Consiglio regionale, organo competente all'approvazione del piano;
5. **informazione sulla decisione:** la decisione finale (parere motivato, dichiarazione di sintesi, indicazioni relative al monitoraggio) è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, indicando la sede ove sia possibile prendere visione del piano adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria;
6. **monitoraggio:** assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati.

Il rapporto ambientale è accompagnato da apposito studio di incidenza ai sensi del d.p.r. 357/1997 e ss.mm.ii. e della l.r. 28/2009. La relativa valutazione di incidenza è effettuata dall'Autorità competente nell'ambito della procedura di VAS.

Accanto alle consultazioni previste dalla VAS, sono previsti altri momenti di partecipazione dei principali portatori di interesse.
Il processo partecipativo coinvolgerà, sin dalle prime fasi di predisposizione del piano, gli ATC e i CA, strutture associative di natura privata che perseguono le finalità di gestione faunistica e organizzazione del

prelievo venatorio loro assegnate dalla legge. Si evidenzia come i Comitati di gestione di ATC e CA siano composti da rappresentanti delle Associazioni venatorie, delle Associazioni di protezione ambientale, delle Organizzazioni professionali agricole e degli Enti locali.
Prima dell'approvazione del PFV è inoltre necessario che sia sentita la Commissione faunistico-venatoria regionale, secondo quanto previsto dalla l.r. 29/1994 (articolo 6, comma 3).
La Commissione faunistico-venatoria, di cui si avvale l'Amministrazione regionale per consulenze tecnico-scientifiche, è composta dall'Assessore competente, dal responsabile della struttura regionale competente in materia di caccia e dal responsabile della struttura regionale competente in materia di veterinaria, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, da un rappresentante per ogni associazione venatoria, un rappresentante per ogni associazione di protezione ambientale e da un rappresentante dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), da tre docenti o esperti faunistici indicati dall'Università degli Studi di Genova, da un rappresentante dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI), da un rappresentante dei Carabinieri Forestali.

Dopo l'approvazione ed entro 15 giorni dalla data di esecutività il PFV regionale viene inviato alle Associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative ed ai Comuni per la pubblicazione all'albo pretorio.
Entro 30 giorni dalla pubblicazione del PFV regionale, il proprietario o conduttore di fondo che intenda vietare l'esercizio venatorio sullo stesso può inoltrare domanda motivata al Presidente della Giunta regionale; la domanda deve essere esaminata entro 60 giorni.

Il piano faunistico-venatorio ha durata quinquennale, ma resta comunque in vigore fino all'approvazione del piano successivo; eventuali modifiche al piano in corso di validità seguono lo stesso iter previsto per l'approvazione.

4. PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA VIGENTE E LINEE STRATEGICHE DI REVISIONE

Con la legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 "Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni)" tutte le funzioni in materia di caccia e tutela della fauna precedentemente esercitate dalle Amministrazioni provinciali sono transitate alla Regione, tra cui la pianificazione faunistico-venatoria. Tale norma ha stabilito inoltre che, nelle materie oggetto di riordino, fino all'emanazione dei provvedimenti regionali rimangano in vigore i regolamenti e i provvedimenti emanati dalle Province e dalla Città metropolitana di Genova.

Pertanto, la pianificazione faunistico-venatoria regionale è attualmente definita dall'insieme dei piani approvati dalle Amministrazioni provinciali liguri.
Di tali piani, tre sono stati approvati a seguito dell'emanazione degli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale (d.g.r. n. 387/2011), e rientrano tuttora nel quinquennio previsto per la loro durata:

- il piano faunistico-venatorio della Provincia di Genova, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio provinciale del 19 febbraio 2014, n. 6;
- il piano faunistico-venatorio della Provincia di Savona, approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale del 27 marzo 2014, n. 9;
- il piano faunistico-venatorio della Provincia di Imperia, approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale del 15 giugno 2015, n. 27;

Il piano faunistico-venatorio della Provincia della Spezia, approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale del 27 marzo 2002, n. 33 e tuttora vigente ai sensi dell'articolo 6, comma 6 della l.r. 29/1994, è stato redatto sulla base dei precedenti indirizzi regionali, approvati con DGR 287 del 01/03/00 e modificati con d.g.r. del 30/10/2001 n. 1295.

Le tre pianificazioni provinciali più recenti hanno effettuato la procedura di valutazione ambientale strategica, secondo quanto previsto dell'articolo 3, comma 1, lett. b) della l.r. 32/2012, in quanto assoggettati a valutazione d'incidenza ai sensi del d.p.r. 357/1997 e della l.r. 28/2009 "Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità".

Il PFV regionale per il quale è redatto il presente rapporto preliminare si porrà in continuità con le precedenti pianificazioni provinciali, delle quali costituirà essenzialmente una revisione ed un aggiornamento alla luce dei mutamenti (ambientali, amministrativi, normativi) intervenuti nel corso degli anni. L'intento è quello di realizzare una pianificazione unitaria, pur conservando alcune specificità locali.

Per ciascun tema della pianificazione faunistico-venatoria è di seguito effettuata una ricognizione dello stato attuale, accompagnata da indicazioni relative alle linee strategiche di revisione per la stesura del PFV regionale, anche al fine della successiva analisi dei potenziali impatti significativi sull'ambiente determinabili dall'attuazione della nuova pianificazione.

4.1. INDIVIDUAZIONE DEL TERRITORIO AGRO-SILVO-PASTORALE (TASP) IN CUI È AMMESSA LA CACCIA

Il Territorio agro-silvo-pastorale (TASP), soggetto alla pianificazione faunistico-venatoria ai sensi dell'articolo 10 l. 157/1992, va inteso come tutto il territorio potenzialmente utile alla fauna selvatica, escludendo pertanto, oltre alle aree urbane e quelle relative ai principali centri abitati, anche le parti di territorio il cui elevato grado di antropizzazione e la diffusa presenza di infrastrutture, di fatto, non consentono una pianificazione e gestione con fini faunistico-venatori. Vanno invece comprese quelle porzioni di territorio come zone umide, laghi e corsi d'acqua, i terreni incolti, ecc. che una interpretazione

letterale del termine “agro-silvo-pastorale” porterebbe ad escludere.
Questa impostazione è stata ripresa dalla l.r. 29/1994, nella quale, all’articolo 3, comma 1, individua il TASP come comprendente “i terreni agricoli, con esclusione di quelli situati nelle zone urbane, i terreni incolti, le foreste demaniali e regionali, le zone umide, le spiagge, i corsi d’acqua, i laghi naturali e artificiali ed ogni altra zona verde, attualmente o potenzialmente idonea all’attività di coltivazione dei fondi, di allevamento di specie animali e di silvicoltura”.

È stata condotta un’analisi preliminare del TASP regionale utilizzando la carta di uso del suolo in scala 1:10.000, edizione 2015. In particolare, sono state selezionate le categorie di uso del suolo rispondenti alla norma regionale sopra riportata.
I valori di superficie ottenuti consentono pertanto di effettuare una prima quantificazione del **TASP della Liguria in 506.650,92 ettari, pari al 93,51% del territorio regionale (541.798,59 ettari).**

Il TASP regionale deve essere destinato a protezione della fauna per una quota dal 20 al 30 per cento, ad esclusione della zona faunistica delle Alpi, nella quale detta percentuale deve essere compresa tra il 10 e il 20 per cento.

La zona faunistica delle Alpi occupa attualmente 37.520,60 ettari (3.954,67 ettari SV – dati PFV SV; 33.565,93 ettari IM – dati PFV IM).

La percentuale di territorio che può essere destinata a protezione della fauna e a divieto venatorio in Liguria deve essere compresa tra i seguenti valori (espressi in ettari):

	estensione	***valore minimo TASP protetto***	***valore massimo TAS protetto***
TASP ordinario	469.130,32	93.826,06	140.739,10
TASP zona Alpi	37.520,60	3.752,06	7.504,12
TASP Liguria	**506.650,92**	**97.578,12**	**148.243,22**

Tabella 1 – Stime preliminari sull’estensione del TASP regionale protetto.

Sulla base di quanto sopra, **il TASP della Liguria in cui è ammessa la caccia dovrà essere compreso tra 358.407,70 e 409.072,80 ettari**.

I valori sopra riportati rappresentano una stima iniziale, suscettibile di variazioni in relazione a un’eventuale differente individuazione della zona faunistica delle Alpi nonché alla disponibilità, a breve, dell’edizione 2018 della carta di uso del suolo, che consentirà un aggiornamento dei valori sopra riportati in sede di stesura definitiva.

La definizione finale del TASP destinato all’attività venatoria dovrà tenere conto dell’individuazione definitiva della perimetrazione degli istituti di protezione faunistica (oasi, ZRC, valichi montani), della pianificazione delle Aree protette (parchi e riserve), attualmente in fase di parziale rinnovo, nonché di tutte le altre aree soggette a vincolo venatorio di cui il piano prende atto (fondi chiusi, foreste regionali, aree percorse dal fuoco, aree di rispetto dalle infrastrutture e dagli immobili).

4.2. ISTITUTI DI PROTEZIONE FAUNISTICA

Gli istituti di protezione faunistica individuati dalla pianificazione faunistico-venatoria sono le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura (ZRC) e i valichi montani.
Tali aree, nelle quali è vietata ogni forma di esercizio venatorio, sono individuate nel contesto della pianificazione faunistico-venatoria e contribuiscono a formare la percentuale, compresa tra il 20% e il 30%, di TASP protetto a livello regionale (10-20% nella zona Alpi).

Il PFV regionale confermerà in larga misura l'impianto della pianificazione esistente, definita dalle Amministrazioni provinciali grazie all'esperienza gestionale maturata in oltre vent'anni, che ha portato all'individuazione degli attuali istituti di protezione faunistica sulla base dei seguenti criteri:

- idoneità ambientale per le specie obiettivo di tutela o produzione, in particolare valorizzazione delle aree aperte per la piccola fauna stanziale e migratoria;
- integrazione e congruità con la rete ecologica regionale, la rete Natura 2000 e con la pianificazione delle aree protette (parchi e riserve naturali);
- urbanizzazione scarsa, rete stradale e viabilità ridotte;
- definizione di confini razionali e facilmente individuabili sul terreno;
- esclusione delle aree maggiormente vocate per il Cinghiale, in funzione della limitazione dei danni alle attività agro-silvo-pastorali;
- rappresentatività degli ambienti di interesse naturalistico del territorio regionale.

Il PFV regionale procederà ad una analisi delle aree protette esistenti, confermando quelle caratterizzate da buona vocazionalità per le specie e gli habitat di interesse naturalistico e faunistico-venatorio (es. Pernice rossa, Lepre, Lupo, avifauna migratrice e delle aree aperte; aree aperte, zone umide montane, altri habitat di interesse naturalistico) e ponendo particolare attenzione agli habitat di interesse comunitario nelle aree che ricadono nella rete Natura 2000.
Ferma restando la necessità di garantire un'estensione sufficiente a perseguire i propositi di tutela e produzione caratteristiche dei diversi istituti, sarà perseguito l'obiettivo di ridurre l'estensione di aree vocate per il Cinghiale interdette alla caccia.

Sarà promossa l'integrazione con il sistema regionale delle Aree protette, ricercando il coordinamento tra i due livelli di pianificazione e tutela.

Particolare importanza sarà assunta dalla gestione integrata degli Istituti di protezione faunistica con ZSC e ZPS, nei settori dove i due istituti sono sovrapposti e le finalità gestionali compatibili. Tale integrazione, già sperimentata nel periodo di applicazione delle vigenti pianificazioni, è di particolare importanza anche al fine del razionale utilizzo dei finanziamenti eventualmente disponibili.
In tutti gli Istituti di protezione faunistica ove possano verificarsi problemi legati alla presenza del Cinghiale saranno infine incentivate le forme di controllo della specie di maggiore efficacia e con minore impatto sulle biocenosi.

Di seguito è presentata la situazione attuale relativamente a oasi di protezione, ZRC e valichi montani.
I dati relativi alla superficie occupata dai diversi istituti di protezione faunistica nonché, successivamente, di tutte le realtà territoriali considerate nel presente Rapporto preliminare, sono quelli complessivi, ossia comprendono anche aree non incluse nel TASP. L'elaborazione dei dati relativi alle sole aree ricadenti in TASP sarà effettuata nell'ambito dell'elaborazione del PFV, successivamente all'individuazione definitiva del TASP regionale sulla base della carta di uso del suolo 2018.

4.2.1. Oasi di Protezione

Le oasi di protezione della fauna sono aree destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica, non solo con l'imposizione del divieto di caccia, ma anche attraverso la promozione di interventi indirizzati alla tutela ambientale, per favorire il mantenimento degli habitat delle specie obiettivo di tutela. Le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna (ZRM) sono individuate di norma tra le oasi di protezione, in quanto ad esse più affini per finalità istitutive.

La gestione delle oasi di protezione è esercitata dalla Regione che può avvalersi delle associazioni agricole, di protezione ambientale e venatorie, nonché degli organi di gestione degli ATC o dei CA, stipulando con essi apposite convenzioni.

Sono attualmente istituite in Liguria 29 oasi di protezione, che occupano una superficie complessiva di 25.844,69 ettari, pari al 4,77% del territorio regionale.
Nella figura 1 è presentata la distribuzione delle oasi di protezione sul territorio regionale; nella tabella 2 sono elencate le oasi di protezione liguri, con l'indicazione dell'Amministrazione provinciale che ne ha approvato l'istituzione e l'estensione complessiva in ettari.



Figura 1 – Le oasi di protezione in Liguria.

nome oasi	*Ente istitutore*	*superficie (ettari)*
CARTARI - BOTASSO	IM	441,99
FASCIA COSTIERA	IM	9678,98
NAVA - TROVASTA	IM	433,11
Foresta regionale MONTE CEPPO - AMPLIAMENTI Foresta regionale TOMENA	IM	628,86
CADIBONA	SV	552,36
MONTE BUROT	SV	98,15
ROCCA DEGLI UCCELLI	SV	267,05
ROCCAI	SV	943,81
CONSEVOLA	SV	474,83
ROCCHETTA	SV	347,67
BRIC ROTONDO	SV	998,52
MONTE GALERO	SV	154,98
ROCCA BATTAGLINA	SV	133,86
ZRM fascia litoranea Albenga	SV	3290,85
ZRM Fascia litoranea Vado Savona Albissola	SV	1086,34
ZRM Fascia litoranea Foce Sansobbia	SV	49,14
GORZENTE	GE	781,51
BRIC TEIOLO	GE	148,23
PARCO DELLE MURA	GE	748,05
POLCEVERA	GE	397,32
SCRIVIA	GE	243
FORTE RATTI	GE	149,11
SCOFFERA	GE	453,21
ENTELLA	GE	461,12
PUNTA MANARA - VALLEGRANDE	GE	173,37
MAGGIORASCA	GE	710,19
MONTE GOTTERO	SP	1558,36
MARINELLA	SP	221,88
GIANDRIALE - TAVARONE	SP	218,84

Tabella 2 – Elenco delle oasi di protezione liguri.

4.2.2. ZRC

Le ZRC hanno come scopo istitutivo la riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e la cattura della stessa per l'immissione sul territorio. Tali aree sono quindi dedicate prevalentemente alla fauna di interesse venatorio, soprattutto la piccola fauna stanziale (lepre e galliformi); nel contesto ligure, in cui la realizzazione di operazioni di cattura presenta non poche difficoltà, l'obiettivo gestionale assegnato dalla norma è perlopiù raggiunto attraverso l'irradiamento della fauna nel territorio circostante.

La gestione delle ZRC è esercitata dalla Regione che può avvalersi di commissioni costituite in misura paritetica da rappresentanti dei proprietari o conduttori dei fondi inclusi nella zona e da rappresentanti dei cacciatori designati dalle associazioni venatorie; la gestione può inoltre essere affidata agli organi di gestione degli ATC o dei CA.

Sono attualmente istituite 52 ZRC, che occupano una superficie complessiva di 26.267,19 ettari, pari al 4,85% del territorio regionale.

Nella figura 2 è presentata la distribuzione delle ZRC sul territorio regionale; nella tabella 3 sono elencate le ZRC liguri, con l'indicazione dell'Amministrazione provinciale che ne ha approvato l'istituzione e l'estensione complessiva in ettari.

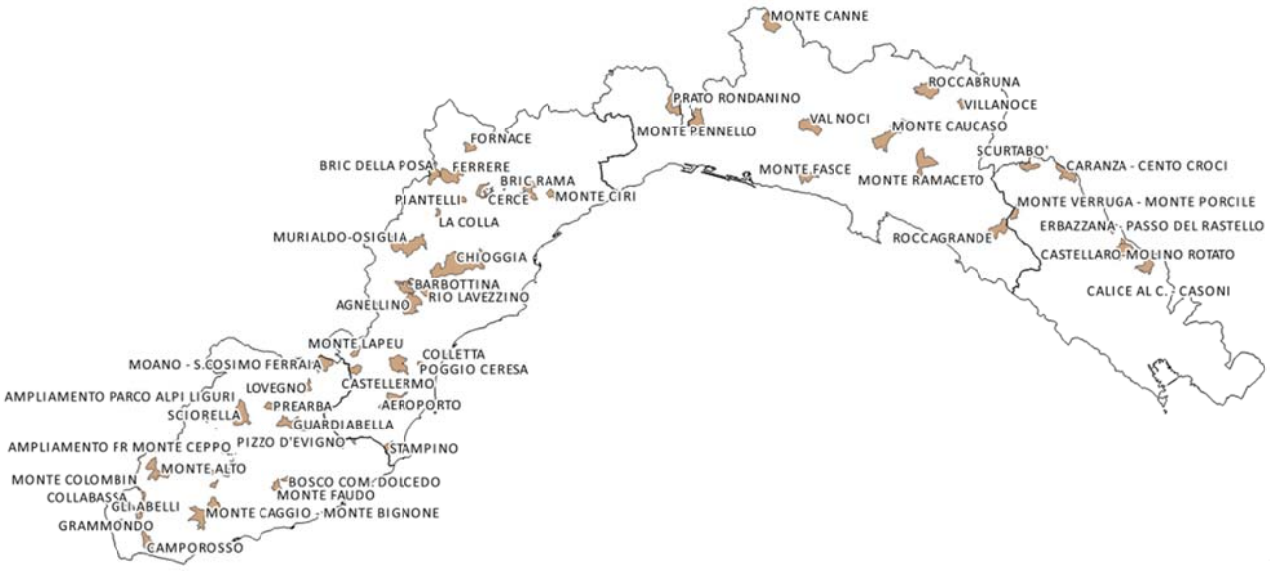


Figura 2 – Le ZRC in Liguria.

nome ZRC	*Ente istitutore*	*superficie (ettari)*
AMPLIAMENTO FR MONTE CEPPO	IM	327,9
BOSCO COM. DOLCEDO	IM	131,28
CAMPOROSSO	IM	437,31
COLLABASSA	IM	167,96
GLI ABELLI	IM	366,91
GRAMMONDO	IM	90,44
GUARDIABELLA	IM	726,18
LOVEGNO	IM	160,08
MONTE CAGGIO - MONTE BIGNONE	IM	1136,49
MONTE FAUDO	IM	198,01
MOANO - S.COSIMO FERRAIA	IM	709,9
MONTE ALTO	IM	651,98
PIZZO D'EVIGNO	IM	166,18
PREARBA	IM	326,1
AMPLIAMENTO PARCO ALPI LIGURI	IM	33,37
MONTE COLOMBIN	IM	33,68
SCIORELLA	IM	880,47
CERCE	SV	444,44
MONTE CIRI	SV	193,59
AEROPORTO	SV	624,69
AGNELLINO	SV	836,36
BARBOTTINA	SV	602,03
BRIC DELLA POSA	SV	450,64
COLLETTA	SV	81,6
CASTELLERMO	SV	259,95
CHIOGGIA	SV	2267,85
MURIALDO-OSIGLIA	SV	1318,37
POGGIO CERESA	SV	747,01
RIO LAVEZZINO	SV	364,02
STAMPINO	SV	279,67
BRIC RAMA	SV	271,92
FERRERE	SV	806,75
FORNACE	SV	292,4
LA COLLA	SV	96,88
PIANTELLI	SV	114,52
MONTE LAPEU	SV	186,64
PRATO RONDANINO	GE	502,4
MONTE PENNELLO	GE	853,31
MONTE CANNE	GE	577,66
VAL NOCI	GE	662,69
MONTE FASCE	GE	461,13
MONTE CAUCASO	GE	1367,42
ROCCABRUNA	GE	852,52
MONTE RAMACETO	GE	825,23
VILLANOCE	GE	224,34
ROCCAGRANDE	GE	637,32
CALICE AL C. - CASONI	SP	434,94
CASTELLARO-MOLINO ROTATO	SP	732,84
ERBAZZANA - PASSO DEL RASTELLO	SP	146,94
CARANZA - CENTO CROCI	SP	516,16
SCURTABO'	SP	350,15
MONTE VERRUGA - MONTE PORCILE	SP	338,57

Tabella 3 – Elenco delle ZRC liguri.

4.2.3. Valichi montani

L'attività venatoria è vietata sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna per un raggio di mille metri dagli stessi; i valichi montani sono stati individuati dalla Regione, in base allo studio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 458 dell'11 febbraio 1994 sullo spartiacque alpino e su quello appenninico. Nei valichi ricadenti nei comprensori alpini il divieto di caccia si applica alla sola avifauna migratoria.

Sono attualmente istituiti in Liguria 11 valichi montani, che occupano una superficie complessiva di 2.876,11 ettari, pari allo 0,53% del territorio regionale.
Nella figura 3 è presentata la distribuzione sul territorio regionale dei valichi montani; nella tabella 4 sono elencati i valichi montani liguri, con l'indicazione dell'Amministrazione provinciale che ne ha approvato l'istituzione e l'estensione complessiva in ettari.

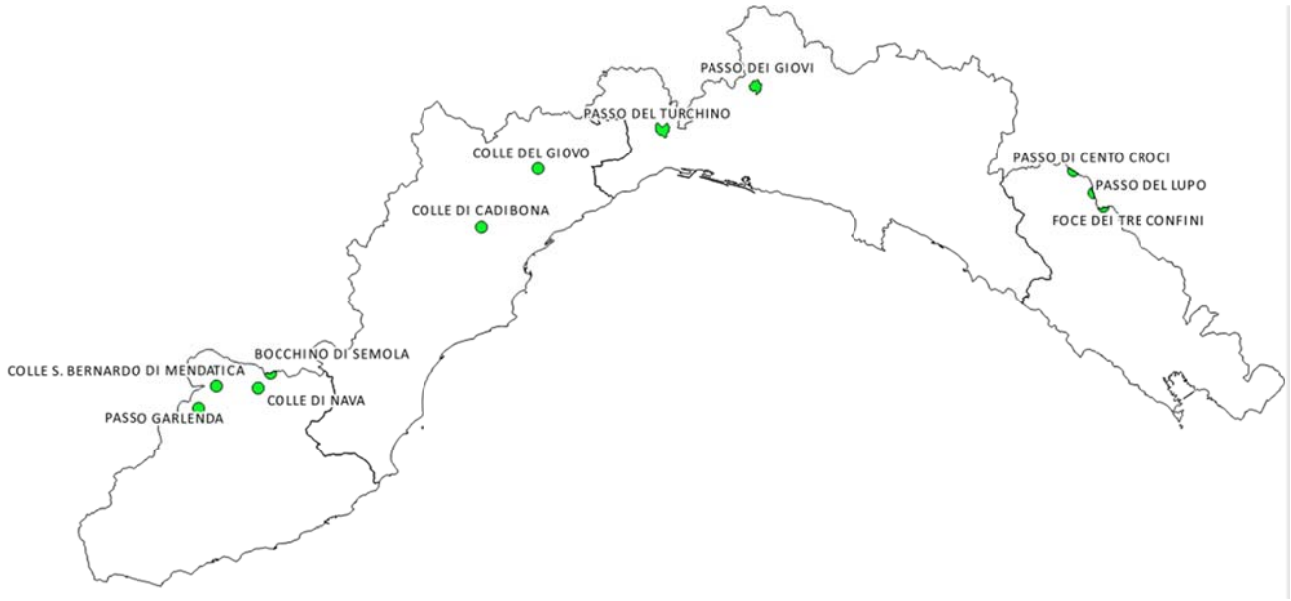


Figura 3 – I valichi montani in Liguria.

nome valico montano	***Ente istitutore***	***superficie (ettari)***
COLLE DI NAVA	IM	314,09
PASSO GARLENDA	IM	314,08
COLLE S. BERNARDO DI MENDATICA	IM	314,07
BOCCHINO DI SEMOLA	IM	179,14
COLLE DI CADIBONA	SV	314,11
COLLE DEL GIOVO	SV	314,48
PASSO DEL TURCHINO	GE	397,91
PASSO DEI GIOVI	GE	324,51
FOCE DEI TRE CONFINI	SP	115,9
PASSO DEL LUPO	SP	134,2
PASSO DI CENTO CROCI	SP	153,62

Tabella 4 – Elenco dei valichi montani liguri.

4.3. FONDI CHIUSI

Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda istituire un fondo chiuso (ossia una delimitazione formata "da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri.") deve notificare la propria scelta ai competenti uffici regionali, provvedendo ad apporre, a proprio carico, tabelle indicanti il divieto di caccia.

I piani faunistico-venatori provinciali segnalano l'esistenza di 39 fondi chiusi: 20 in provincia di Genova, 15 in provincia della Spezia, 4 in provincia di Savona. Non sono stati segnalati fondi chiusi nell'Imperiese.
Con il PFV regionale si procederà ad una verifica dei fondi chiusi effettivamente presenti, calcolandone l'estensione complessiva, che contribuisce al computo del TASP sottratto all'esercizio venatorio.

Sono affini al fondo chiuso i divieti istituiti in relazione alla presenza di pascolo brado e semibrado e a specifiche richieste motivate presentate da proprietari o conduttori al rinnovo della pianificazione faunistico-venatoria.
Per quanto concerne i primi, semplicemente comunicati alla Regione e evidenziati con tabelle da parte dell'allevatore, non ne risulta l'istituzione sul territorio regionale.
Il divieto di caccia senza obbligo di delimitazione del fondo può invece essere richiesto solo entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio.
Tali richieste sono esaminate e valutate dalla Regione in occasione di ogni rinnovo della pianificazione faunistico-venatoria ed in funzione della congruità con la stessa, e sono eventualmente efficaci solo successivamente all'approvazione del PFV regionale.

4.4. CENTRI PUBBLICI DI RIPRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA ALLO STATO NATURALE

I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica sono istituiti preferibilmente su terreni di proprietà pubblica e sono destinati alla riproduzione allo stato naturale di popolazioni autoctone ai fini di ripopolamento, nonché di studio e sperimentazione di metodi e tecniche di gestione degli ecosistemi agricoli e forestali.
Le aree dei centri pubblici di riproduzione possono essere recintate in modo da impedire la fuoriuscita della fauna.

In Liguria non sono operanti centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
Il PFV regionale, in linea con le precedenti pianificazioni provinciali, confermerà che tali centri, la cui superficie concorre alla determinazione della quota di TASP protetto, non potranno superare l'estensione dell'1% del TASP e non potranno interessare il territorio della rete Natura 2000.

4.5. CENTRI PRIVATI DI RIPRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA ALLO STATO NATURALE

I centri privati per la riproduzione di fauna selvatica, organizzati in forma di azienda agricola singola od associata, sono destinati alla produzione di fauna autoctona per il ripopolamento del territorio interessato, in aree prive di recinzione.
Detti centri devono essere localizzati in ambienti agro-forestali idonei alle specie oggetto di allevamento e devono avere dimensioni tali da soddisfare le esigenze biologiche dei selvatici.
La superficie dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale concorre a determinare la percentuale massima del TASP destinata a caccia riservata a gestione privata, insieme alle Aziende faunistico-venatorie e alle Aziende agri-turistico-venatorie.

Allo stato attuale non sono presenti centri privati per la riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale nel territorio regionale; gli stessi potranno essere istituiti, nel rispetto delle caratteristiche sopra descritte, nella misura massima del 2% del TASP regionale, con esclusione delle aree interessate dalla Rete Natura 2000. Per evitare squilibri nella destinazione del territorio venabile, il limite percentuale indicato dovrà essere in linea di massima rispettato anche a livello di ATC/CA.

4.6. ALTRI TERRITORI DI DIVIETO VENATORIO: LE AREE DI RISPETTO DALLE INFRASTRUTTURE E DAGLI IMMOBILI

La quota di TASP regionale destinato a protezione della fauna comprende tutte le aree nelle quali sia comunque vietata la caccia anche per effetto di altre leggi o disposizioni.
Tali aree sono rappresentate in prevalenza dalle aree di rispetto dalle infrastrutture, di m 50, e dagli immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro, di m 100.
L'individuazione ed il computo di tali superfici, al fine del calcolo della percentuale di TASP soggetto a divieto di caccia, è stata affrontata dalle precedenti pianificazioni in modo differenziato, con l'intento di coniugare il riconoscimento di tali aree, in cui l'attività venatoria è comunque vietata, con il mantenimento di un coerente sistema di istituti di protezione faunistica.
Il PFV regionale provvederà al computo di tale porzione di TASP sottratto all'esercizio venatorio, che concorre alla determinazione della percentuale di territorio protetto, sulla base di dati aggiornati relativi ai due tematismi (infrastrutture e immobili) desunti dalla carta di uso del suolo in scala 1:10.000, edizione 2018.

4.7. ZONE E PERIODI PER L'ALLENAMENTO, L'ADDESTRAMENTO DEI CANI E LE GARE CINOFILE

Le zone per l'allenamento, l'addestramento dei cani da caccia e per le prove e gare cinofile (ZAC) possono essere distinte in aree con le seguenti caratteristiche:

A - aree permanenti per cani da ferma su selvaggina naturale senza abbattimento della stessa
La costituzione di queste zone presuppone un'estensione e delle caratteristiche territoriali sufficienti all'aggregazione di almeno una piccola popolazione autoctona di specie di interesse cinofilo.
Nelle ZAC di tipo A è vietata la caccia. Le attività cinofile sono sospese dal 15 aprile al 15 luglio.

B – aree permanenti per cani da ferma su selvaggina allevata con o senza possibilità di abbattimento
L'estensione deve essere inferiore a 100 ettari, devono essere situate in aree a scarsa vocazionalità faunistica nelle quali si potranno utilizzare Pernice rossa, Starna, Quaglia e Fagiano provenienti da allevamento e immessi a cura del soggetto gestore.
Nelle ZAC di tipo B senza possibilità di abbattimento le attività cinofile sono consentite tutto l'anno.
In quelle con possibilità di abbattimento, sono consentite:

- - senza abbattimento, tutti i giorni;
- - con possibilità di abbattimento, tutti i giorni ad eccezione di martedì e venerdì.

Le ZAC di tipo B durante la stagione venatoria divengono territorio venabile a tutti gli effetti – ad eccezione di quelle in cui tale possibilità sia preclusa dal regolamento di gestione.

C – aree permanenti per cani da seguita con o senza abbattimento
L'abbattimento è consentito solo su selvaggina allevata. Tali aree devono essere costituite su terreni boschivi non vocati per altre specie, predisposti in modo da salvaguardare l'incolumità dei cani e dei selvatici di allevamento all'uopo utilizzati, nel rispetto della normativa sul maltrattamento degli animali.
L'addestramento è consentito su Lepre e Cinghiale.
Nelle aree per l'addestramento su Lepre non è prevista la recinzione. All'interno dei recinti per i cinghiali è consentita esclusivamente la presenza di soggetti dello stesso sesso.

Nelle ZAC ti tipo C è vietata la caccia. Le attività cinofile sono consentite tutto l'anno.

D – aree transitorie
Per eventuali necessità cinofile contingenti, potranno essere individuate caso per caso e per periodi limitati di tempo e comunque senza abbattimento di selvaggina. Possono essere autorizzate nelle oasi di protezione e nelle ZRC, nonché all'interno dei parchi regionali e delle foreste regionali, previe intese con gli Enti gestori e fermo restando l'uso temporaneo (inferiore a trenta giorni) dei relativi territori, con esclusione del periodo 15 aprile – 15 luglio. Nella zona faunistica delle Alpi le ZAC di tipo D possono essere autorizzate dal 15 agosto al 1° aprile.

L'autorizzazione alla gestione di aree di addestramento cani, ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 29/1994, è rilasciata ad Associazioni venatorie o cinofile, ad imprenditori o conduttori agricoli singoli, associati o costituiti in azienda faunistico-venatoria o agri-turistico-venatoria, nonché agli ATC ed ai CA.
Per le nuove zone e per il rinnovo con modifiche di zone che ricadono nelle ZSC sarà previsto l'obbligo di valutazione di incidenza, mentre nelle ZPS non è consentita l'istituzione di nuove ZAC.

Al di fuori delle ZAC, l'allenamento e l'addestramento de cani da caccia sono consentiti nel territorio venabile dal 15 agosto alla seconda domenica di settembre, con esclusione del martedì e del venerdì; l'allenamento dei cani da ferma e da cerca su beccaccia è consentito nel mese di marzo nelle aree soggette a gestione programmata della caccia, con eventuali limitazioni disposte da ATC e CA. L'addestramento dei cani da traccia è consentito tutto l'anno da parte dei conduttori abilitati.

Le zone per l'allenamento, l'addestramento dei cani e per le prove cinofile permanenti autorizzate in Liguria al momento dell'approvazione dei quattro piani faunistico-venatori provinciali erano 55: 3 di tipo A, 40 di tipo B, 12 di tipo C.

Il PFV regionale, oltre a confermare le disposizioni vigenti in materia di addestramento, allenamento, prove e gare dei cani da caccia, sopra richiamate, effettuerà una ricognizione delle aree cinofile esistenti, determinando la misura in cui le ZAC con divieto di caccia concorrono a determinare la percentuale di TASP protetto.
L'istituzione di aree cinofile a carattere permanente per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani non potrà interessare un'estensione territoriale superiore al 3% del TASP.

4.8. APPOSTAMENTI FISSI CON O SENZA L'USO DI RICHIAMI: ZONE IN CUI SONO COLLOCABILI E NUMERO MASSIMO AMMISSIBILE

La l. 157/1992 ha previsto che le autorizzazioni per gli appostamenti fissi, con o senza l'uso di richiami, siano concesse in misura non superiore a quelle della stagione 1989/90.
Per tale motivo, in Liguria sono presenti appostamenti fissi esclusivamente nei territori provinciali di Genova e di Savona, gli unici nei quali all'epoca erano state rilasciate autorizzazioni.

Per quanto concerne le zone in cui sono collocabili, la pianificazione approvata dalla Provincia di Savona, come modificata dalla d.g.r. 06/04/2018 n. 227, individua il versante padano e la fascia di 500 metri compresa tra lo spartiacque tirrenico-padano e il mare; la pianificazione della Provincia di Genova individua come idoneo tutto il TASP venabile. In entrambi i casi, è esclusa la fascia di 200 m attorno ai confini delle seguenti zone dove è vietata la caccia (articolo 29, comma 6 l.r. 29/1994; articolo 28 l.r. 14/2008): parchi nazionali, parchi regionali naturali, oasi di protezione della fauna, le zone di ripopolamento e cattura, le foreste demaniali, i centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

Il numero massimo di appostamenti fissi che possono essere autorizzati nei territori provinciali savonese e genovese sulla base di quelli concessi nella stagione venatoria 1989/90 è indicato, suddiviso per tipologia, nella tabella 5.

	numero appostamenti autorizzabili per tipologia	
	con richiami vivi	senza richiami vivi
provincia di Genova	130	300
provincia di Savona	-	30

Tabella 5 – Numero massimo ammissibile di appostamenti fissi in Liguria.

Il PFV regionale confermerà i criteri per la collocazione degli appostamenti fissi attualmente vigenti nei territori provinciali di Genova e Savona ed il relativo numero massimo ammissibile; per ogni nuovo appostamento (o rinnovo con modifiche) all'interno della rete Natura 2000 sarà richiesta la valutazione di incidenza.

4.9. AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AGRI-TURISTICO-VENATORIE

Le aziende faunistico-venatorie sono costituite con prevalenti finalità faunistiche, di conservazione e ripristino ambientale. Il prelievo venatorio è consentito sulla base di disciplinari approvati dalla Regione, ai sensi del regolamento regionale 2 aprile 1997 n. 1 che regolamenta le strutture private per la caccia. Dovranno comprendere territori vocati per le specie oggetto di gestione ed avere un'estensione sufficiente per consentire il mantenimento di popolazioni autoriproducentisi, compresa tra 500 e 3.000 ettari

Le aziende agrituristico-venatorie sono costituite per il recupero e la valorizzazione delle aree agricole svantaggiate, attraverso l'organizzazione dell'attività venatoria. Devono ricadere in aree di scarso rilievo ambientale e faunistico ed insistere su territori di estensione limitata (al massimo alcune centinaia di ettari). In tali aziende, costituite ai fini di impresa agricola, è consentito l'esercizio venatorio su specie provenienti da allevamenti autorizzati.

Nel territorio ligure sono attualmente presenti cinque strutture private per la caccia: si tratta di quattro Aziende faunistico-venatorie, denominate *Piana Crixia* (Comune di Piana Crixia), *Miogliese* (Comune di Mioglia, *Montarlone* (Comune di Rovegno) e *Monte Zatta* (Comune di Ne) e di una Azienda agri-turistico-venatoria, denominata *La Borseda* (Comune di Calice al Cornoviglio).

denominazione	***tipologia***	***superficie (ettari)***
Piana Crixia	AFV	2181,69
Miogliese	AFV	1688,75
Montarlone	AFV	2680,72
Monte Zatta	AFV	657,08
La Borseda	AATV	87,91

Tabella 6 – Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie in Liguria.

L'estensione complessiva delle strutture private per la caccia è attualmente di 7.296,15 ettari, pari all'1,35% del territorio regionale.
Il PFV regionale confermerà sostanzialmente le previsioni della pianificazione in vigore: 7% del TASP per le Aziende faunistico-venatorie, 3% per le Aziende agri-turistico-venatorie, con l'esclusione, per queste ultime, delle aree Natura 2000 nonché dei luoghi ove esistano situazioni ambientali idonee a Lepre, Starna e Pernice rossa, anche in relazione al rischio igienico-sanitario al quale le ripetute immissioni previste in tali

strutture potrebbero esporre le popolazioni selvatiche.
Per evitare squilibri nella destinazione del territorio venabile, i limiti percentuali indicati dovranno essere in linea di massima rispettati anche a livello di ATC/CA.



Figura 4 – Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie in Liguria.

4.10. SUDDIVISIONE DEL TASP VENABILE IN AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA E COMPRENSORI ALPINI

Gli ambiti territoriali di caccia (ATC) e i comprensori alpini (CA) sono definiti, nell'ambito del piano faunistico-venatorio, facendo riferimento a confini naturali o manufatti rilevanti, a comprensori di gestione faunistica possibilmente omogenei, a specifiche esigenze di conservazione della fauna e, infine, alla pianificazione dei parchi regionali, fermo restando l'obiettivo di un progressivo radicamento del cacciatore al territorio nello spirito della l. 157/1992.
Il territorio destinato alla gestione programmata della caccia è attualmente suddiviso in sette ATC e due CA, come rappresentato nella figura seguente.



Figura 5 – Ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini in Liguria.

Il PFV regionale intende confermare, in linea di massima, tale assetto, frutto di consolidate esperienze gestionali maturate nei contesti provinciali; sulla base di una verifica in fase di stesura della nuova pianificazione regionale, potrà essere valutata l'opportunità di una suddivisione più razionale per gli ATC dei territori savonesi e spezzino, nonché l'eventuale unione dei due comprensori alpini, a seguito di una possibile revisione dell'individuazione della zona faunistica delle Alpi.

4.11. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO IN FAVORE DEI CONDUTTORI DEI FONDI RUSTICI PER I DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E ALLE OPERE APPRONTATE SU FONDI VINCOLATI

La disciplina del risarcimento per i danni arrecati dalla fauna selvatica è stata completamente rivista a seguito del passaggio delle competenze in materia di caccia e gestione della fauna dalle Province alla Regione, innanzitutto stabilendo di destinare una quota non inferiore al 20 per cento dei proventi delle tasse di concessione regionale alla gestione dei danni provocati dalla fauna selvatica all'agricoltura.
È stata quindi definita un'unica disciplina per prevenzione e al risarcimento degli stessi, grazie all'approvazione del regolamento regionale n. 2/2016, "*Regolamento per il funzionamento del Fondo per la prevenzione e il risarcimento danni arrecati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica di attuazione articolo 43 legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma per il prelievo venatorio)*" e della d.g.r. 435/2016, con la quale sono stati definiti i "*Criteri per la*

prevenzione e il risarcimento dei danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole, zootecniche e alle opere approntate sui terreni coltivati e/o a pascolo".

Secondo i Criteri per la prevenzione ed il risarcimento dei danni in vigore, il risarcimento interessa tutto il territorio regionale, a esclusione dei parchi nazionali secondo quanto previsto dalla l. 394/1991, senza disporre differenze tra aree soggette a vincolo e aree venabili. Si tratta di un'impostazione che mira a garantire un elevato livello di tutela delle attività agro-silvo-pastorali indipendentemente dal luogo in cui le stesse sono condotte.
Il risarcimento interessa sia gli imprenditori agricoli sia gli altri soggetti non qualificati come imprenditori, con differenze di ordine economico e procedurale a maggior tutela per la prima categoria.
I fondi destinati al risarcimento delle imprese agricole sono erogati ai sensi del regolamento CE n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del *Trattato CE degli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli*, per cui i fondi erogati ad una stessa impresa non devono superare la soglia di € 15.000 nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari.
È opportuno sottolineare come gli *Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020* stabiliscano che per le specie particolarmente protette occorra, da parte delle Regioni, notificare alla Commissione europea il quadro della disciplina relativa al risarcimento e alla prevenzione dei danni provocati da tali specie; in caso di esito positivo della notifica, i risarcimenti e i contributi per le opere di prevenzione potranno superare il limite imposto dal regime *de minimis*.
A livello nazionale è in corso di predisposizione un decreto interministeriale che costituirà il quadro di riferimento per tali notifiche da parte delle Regioni.

Tenuto conto che il risarcimento non potrà più essere considerato come l'approccio ordinario per affrontare la problematica dei danni alle attività agro-silvo-pastorali e pertanto l'utilizzo dei fondi dovrà essere sempre più mirato ad incentivare la realizzazione di opere di prevenzione, il PFV regionale confermerà l'impostazione definita dagli attuali Criteri per la prevenzione ed il risarcimento dei danni, valutando la necessità di aggiornamenti sulla base di eventuali sviluppi nella disciplina nazionale e comunitaria.

4.12. CRITERI DELLA CORRESPONSIONE DI INCENTIVI PER LA TUTELA E IL RIPRISTINO DEGLI HABITAT IN OASI E ZRC

Gli incentivi ai proprietari o conduttori di fondi rustici, singoli o associati, all'interno di oasi e ZRC dovrebbero essere corrisposti sulla base di impegni formali di riqualificazione territoriale, per coniugare in modo armonico gli interessi faunistico-venatori (tutela e ripristino degli habitat, incremento della fauna) con le attività rurali.
Ciò può essere realizzato, tra l'altro, riattivando, laddove sussistano le condizioni operative, quelle pratiche di gestione agro-silvo-pastorale di rilevante importanza non solo per il mantenimento del territorio ma anche per la loro valenza sociale, storica e culturale.
E' pertanto necessario che a monte della corresponsione degli incentivi si preveda la realizzazione di puntuali programmi di gestione, che prevedano, ad esempio, i seguenti interventi:

- *Sfalcio periodico dei pascoli in abbandono o trinciatura degli incolti cespugliati*, per assicurare il rinnovo della vegetazione erbacea e incrementare la disponibilità di alimenti verdi di elevata qualità;
- *Recupero di pascoli degradati* mediante il pascolo con un carico moderato di bestiame;
- *Impiego di tempi e metodi tradizionali di lavorazione e raccolta delle colture*: sfalcio dei foraggi e degli incolti in tempi compatibili con la tutela della riproduzione della fauna selvatica, impiego di strumenti idonei a garantire la tutela degli esemplari presenti negli appezzamenti coltivati, astensione dallo sfalcio e dal raccolto di cereali e leguminose per la tutela dei nidi di Galliformi e delle covate di Lepre;
- *Impianto di colture a semina primaverile o autunnale* di cereali, leguminose o miscugli di cereali e leguminose, con destinazione a perdere, per l'alimentazione e il rifugio della fauna selvatica nei territori caratterizzati da scarsa disponibilità di coltivi;

- *Interventi sui margini dei boschi* effettuati in modo da aumentarne la lunghezza a contatto con le aree aperte e in modo da incrementare le fasce di ecotono;
- *Creazione di radure all'interno dei boschi* di estensione compresa tra i 1000 e i 5000 mq, gestite in modo differenziato, con evoluzione spontanea della vegetazione ovvero mantenute a prato-pascolo con sola copertura erbacea;
- *Riqualificazione dei boschi degradati verso una maggiore disetaneità della copertura vegetale,* con interventi volti ad incrementare la componente floristica e a creare una stratificazione nel popolamento forestale.

Il PFV regionale dovrà, in linea con quanto osservato, individuare in maniera puntuale le attività di miglioramento ambientale per le quali possano essere riconosciuti incentivi, in considerazione delle ricadute positive e riconosciute anche a fini faunistici. Tali criteri, realizzati e dettagliati anche sulla base delle esperienze gestionali condotte in passato negli istituti di protezione faunistica, potranno costituire uno strumento utile anche per le attività promosse da altri soggetti, in primis gli ATC e i CA.

4.13. AREE BOSCATE PERCORSE DAL FUOCO

Tra le superfici che concorrono a determinare la percentuale di TASP precluso all'attività venatoria occorre considerare le aree boscate percorse da incendi. In tali aree è vietato per tre anni, per le estensioni superiori all'ettaro, l'esercizio dell'attività venatoria, ai sensi dell'articolo 46 comma 5 della l.r. 4/1999.

I calcoli effettuati dai tre piani provinciali più recenti hanno restituito valori percentuali tali da non influenzare in modo significativo la pianificazione faunistico-venatoria: 2,56% del TASP provinciale a Genova, 3,4% a Savona e 2,42% a Imperia.
Il PFV regionale procederà al computo delle aree boscate percorse dal fuoco e non altrimenti protette avvalendosi dei dati geografici disponibili presso la Regione, che si avvale dei rilievi effettuati dai Carabinieri Forestali.
L'aggiornamento periodico del computo di dette aree non costituisce variante al PFV regionale; solo nel caso si evidenzino difformità rispetto alle percentuali di TASP protetto previste dall'articolo 10 della L. 157/92, si procederà all'adeguamento del PFV con le procedure previste per l'approvazione.

4.14. ZONE IN CUI È VIETATO ALLEVARE ED IMMETTERE CINGHIALI

La legge 28 dicembre 2015, n. 221 (*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali)* ha disposto l'obbligo per le Regioni di adeguare i propri piani faunistico-venatori, individuando le "aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette o con zone caratterizzate dalla localizzazione di colture particolarmente vulnerabili, è fatto divieto di allevare e immettere la specie cinghiale (*Sus scrofa*)", consentendo l'immissione, altrimenti ovunque vietata, nelle sole aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate.
In Liguria il problema era già stato affrontato, sebbene non a livello di pianificazione, ma in ambito normativo e regolamentare: tutti i piani faunistico-venatori provinciali, infatti, sono stati approvati essendo vigente l'articolo 47 comma 1 lettera f) della l.r. 29/1994, che prevede il divieto di immissione di cinghiali "sia a fini di ripopolamento sia ad ogni altro fine".
Inoltre, per quanto concerne gli aspetti relativi all'allevamento, il regolamento regionale 17 luglio 1998, n. 1, che disciplina gli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale, ha previsto una serie di limitazioni specifiche per il cinghiale: l'allevamento è consentito solo a scopo alimentare, ed è espressamente vietato a scopo di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.
Per l'allevamento del cinghiale è sempre necessaria l'autorizzazione regionale, anche per la detenzione di un solo capo. L'autorizzazione regionale prevede, tra l'altro, il nullaosta del Servizio veterinario della ASL e, in caso di allevamenti situati all'interno di parchi naturali, il parere dell'Ente Parco.

I cinghiali allevati a scopo alimentare possono essere utilizzati per l'addestramento cinofilo, esclusivamente all'interno di recinti che ne impediscano la fuga (ZAC di tipo C).

Il PFV regionale, prendendo atto di tali restrizioni, ed in particolare del divieto generalizzato di immissione, individuerà l'intero territorio regionale quale area soggetta a divieto di allevamento a scopo di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale, rinviando a specifici atti per l'esame delle richieste di autorizzazione per l'allevamento a scopo alimentare.

Inoltre, per quanto riguarda l'immissione di cinghiali all'interno di aree recintate, si ribadisce che il PFV regionale confermerà che le Aziende agri-turistico-venatorie non possono essere individuate all'interno dei siti Natura 2000, mentre le Aziende faunistico-venatorie e le ZAC di tipo C nelle ZSC saranno in ogni caso soggette a valutazione di incidenza.

5. AREE PROTETTE NON INDIVIDUATE DAL PFV REGIONALE

5.1. PARCHI E RISERVE REGIONALI

La pianificazione faunistico-venatoria si deve innanzitutto confrontare con le Aree protette, statali e regionali, nelle quali il divieto di caccia è sancito dalla l. 394/1991 e dalla l.r. 12/1995 per finalità di tutela della fauna presente in tali istituti.

Escludendo le aree protette marine, che non sono interessate dalla pianificazione faunistico-venatoria, in Liguria sono presenti 18 Aree protette, di cui alla tabella seguente e alla figura 6, che occupano una superficie complessiva di 33.434,05 ettari, pari al 6,17% del territorio regionale.

Denominazione	***superficie (ettari)***
Parco nazionale delle Cinque Terre	3.845,60
Parco naturale regionale delle Alpi Liguri	6.047,26
Parco naturale regionale di Bric Tana	166,25
Parco naturale regionale di Piana Crixia	786,46
Parco naturale regionale del Beigua	8.724,05
Parco naturale regionale di Portofino	1.057,42
Parco naturale regionale dell'Antola	4.842,50
Parco naturale regionale dell'Aveto	3.005,43
Parco naturale regionale di Montemarcello-Magra	2.737,22
Parco naturale regionale di Portovenere	276,08
Riserva naturale orientata delle Agoraie di sopra e del Moggetto	16,47
Riserva naturale regionale dell'Isola Gallinara	10,36
Riserva naturale regionale di Rio Torsero	4,14
Riserva naturale regionale di Bergeggi	7,35
Riserva naturale regionale dell'Adelasia	1.274,27
Area protetta regionale Giardini botanici Hanbury	19,99
Area protetta provinciale Giardino botanico di Pratorondanino	0,86
Area protetta locale Parco delle Mura	612,34

Tabella 7 – Elenco delle aree protette liguri

Gli strumenti di pianificazione (Piano del Parco) dei parchi naturali regionali delle Alpi Liguri, dell'Antola, dell'Aveto e del Beigua sono attualmente in corso di rinnovo, con possibilità di modifica dei confini dell'area protetta e, di conseguenza, dell'estensione dell'area preclusa all'attività venatoria.

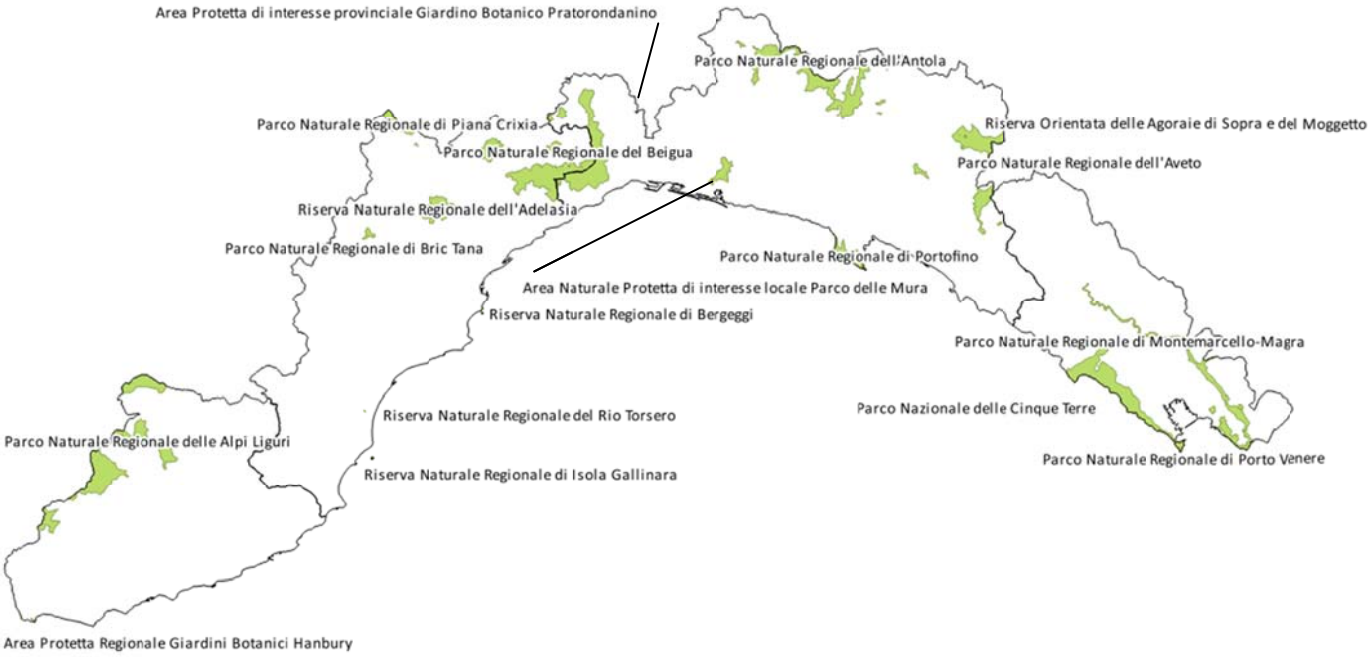


Figura 6 – Parchi e riserve naturali in Liguria.

La pianificazione delle Aree protette è sovraordinata ad ogni strumento di pianificazione territoriale, compresa quella faunistico-venatoria. Inoltre, la conservazione e la gestione della fauna sono specifici compiti degli enti gestori di parchi e riserve.
Il PFV regionale potrà quindi operare esclusivamente nel territorio esterno alle Aree protette nazionali e regionali, tenendo conto tuttavia della continuità territoriale e delle popolazioni animali, ricercando le opportune forme di integrazione, alle quali dovranno seguire auspicabili azioni coordinate di gestione della fauna presente.
Unica eccezione è rappresentata dagli istituti per i quali le norme istitutive non prevedono l'imposizione del divieto di caccia (es. aree protette di interesse locale): in tale caso, in particolare in presenza di aree di protezione faunistica preesistenti, come nel caso del Parco delle Mura, il vincolo può essere disposto attraverso l'istituzione di un'oasi o di una ZRC.

5.2. FORESTE REGIONALI

In Liguria sono presenti le foreste regionali indicate nella tabella seguente e rappresentate nella figura 7, che occupano una superficie complessiva pari a 7015,87 ettari, pari all'1,29% del territorio regionale.

Nelle foreste regionali (ex demaniali) vige, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. c) della L. 157/1992, il divieto di caccia, ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'INFS, non presentano condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica.

Denominazione	***estensione in ettari***
Barbottina	246,5
Cadibona	223,76
Deiva	817,28
Gerbonte	632,62
La Fame	4,06
Lame	285,99
Lerone	1.677,67
Monte Ceppo	1.030,64
Monte Gottero	488,51
Monte Penna	606,65
Monte Zatta	99,37
Testa d'Alpe	147,79
Tiglieto	755,03

Tabella 8 – Elenco delle foreste regionali liguri.

Il PFV regionale procederà all'aggiornamento del calcolo della porzione sottratta all'esercizio venatorio dalle foreste regionali; tuttavia, poiché la maggior parte di esse ricade all'interno di parchi naturali regionali, l'incidenza sulla percentuale di territorio con divieto di caccia risulta nel complesso limitata.

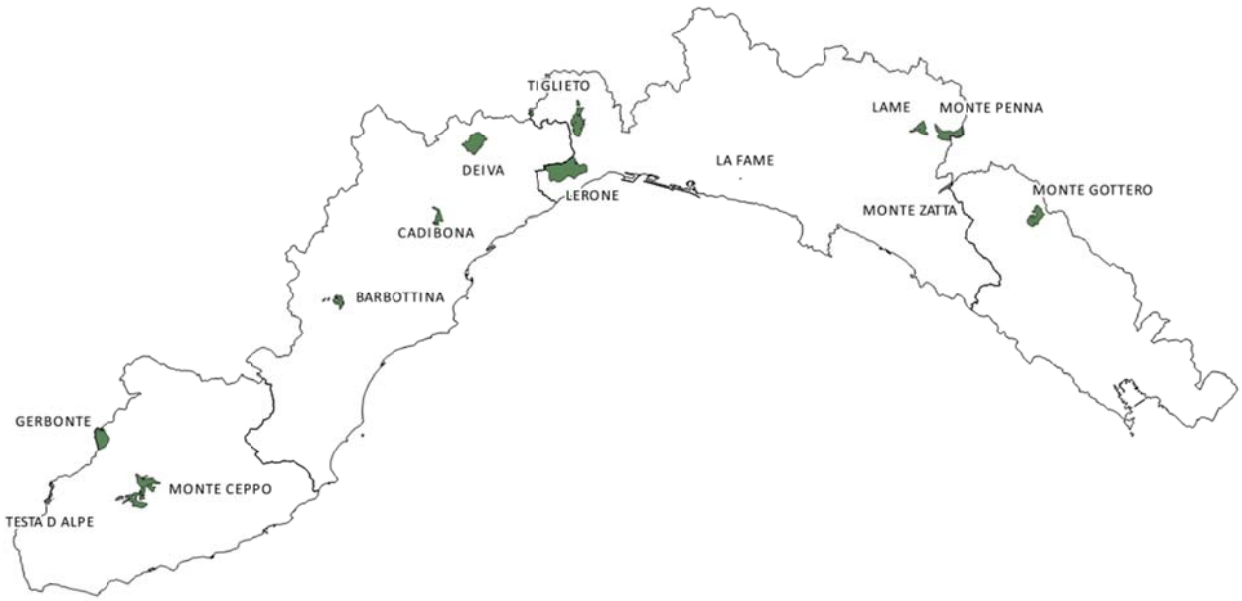


Figura 7 – Foreste regionali in Liguria.

6. LA RETE NATURA 2000

La rete europea Natura 2000 è stata istituita, a seguito dell'approvazione della direttiva "Habitat" 92/43/CEE come un sistema coordinato e coerente di aree destinate alla conservazione di habitat e specie animali e vegetali indicati negli Allegati I e II della stessa Direttiva e delle specie di cui all'Allegato I della direttiva "Uccelli" 79/409/CEE. Quest'ultima, più volte aggiornata, è stata infine sostituita integralmente dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009.

La rete Natura 2000 è costituita dalle zone speciali di conservazione (ZSC) e dalle zone di protezione speciale per gli uccelli (ZPS), che conservano al loro interno specie, habitat naturali e habitat di specie di cui è necessario garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in "uno stato di conservazione soddisfacente" (articolo 4, comma 4 Dir. 92/43/CEE).

In Liguria la rete Natura 2000 è disciplinata dalla legge regionale n. 28 del 10 luglio 2009 "Disposizioni per la tutela e valorizzazione della biodiversità", con la quale la Regione ha inteso definire gli strumenti per l'attuazione delle specifiche direttive europee in materia di tutela della biodiversità:

- individuando i soggetti che dovranno occuparsi della gestione dei siti Natura 2000 sull'intero territorio regionale;
- definendo l'iter di approvazione e le competenze per predisporre adeguate Misure di Conservazione e Piani di Gestione dei siti;
- modificando gli allegati della l.r. 9/1984 ed estendendo la protezione, già prevista dalla l.r. 4/1992, anche alle specie animali comprese negli allegati II e IV della dir. 92/43/CEE, nonché nell'allegato I della dir. 79/409 CEE e dell'Allegato 2 della Convenzione di Berna;
- istituendo la rete ecologica regionale, costituita dalla rete Natura 2000, dalle aree di collegamento ecologico-funzionali di cui agli artt. 3 e 10 della direttiva 92/43/CEE, dalle aree protette e da eventuali altre aree di interesse naturalistico regionale.

In Liguria sono presenti 126 ZSC (delle quali 99 terrestri e 27 marine) e 7 ZPS.
Vaste porzioni delle ZPS, in relazione alle differenti finalità istitutive oltre che ai differenti iter di designazione, sono sovrapposte alle ZSC.
I siti della rete Natura 2000 occupano complessivamente 140.137,04 ettari, pari al 25,87% della superficie regionale - 138.252,67 ettari sono occupati da ZSC, 19.735,48 ettari da ZPS.

Le norme che disciplinano la rete Natura 2000 non presuppongono a priori divieti o limitazioni dell'attività venatoria, ma è essenziale che le attività venatorie siano gestite in modo tale da non pregiudicare gli obiettivi di conservazione previsti: nelle ZSC e nelle ZPS ogni azione infatti deve essere compatibile con la necessità di conservare in uno stato soddisfacente habitat e specie la cui presenza ha condotto alla designazione di tali zone.
È necessaria quindi una valutazione differenziata per ogni azione faunistico-venatoria che discende dal PFV: se per talune è fondamentale individuare modalità meno impattanti, per altre, quali ad esempio le attività di prelievo selettivo, di controllo diretto, di miglioramento ambientale, è doveroso riconoscere il ruolo positivo per la gestione dei siti della rete Natura 2000 e l'efficace apporto per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione per cui i siti sono stati individuati.

I piani delle Amministrazioni provinciali che formano la pianificazione faunistico-venatoria vigente, in linea con gli indirizzi forniti all'epoca dalla Regione, hanno previsto ampie sovrapposizioni tra gli istituti di protezione e la rete Natura 2000, alla luce delle comuni finalità di tutela di specie ed habitat: 51 ZSC su 99 e 5 ZSP su 7 sono interessate dalla presenza di istituti di protezione faunistica.
Si verificano 14 casi di sovrapposizione tra ZAC e ZSC, nessuno con le ZPS.
Le 4 aziende faunistico-venatorie presenti in Liguria sono tutte variamente sovrapposte alle ZSC (sebbene, nel caso dell'AFV Miogliese, tale intersezione sia minima), mentre non esistono contatti tra la rete Natura 2000 e l'unica Azienda agri-turistico-venatoria della Liguria.

La tabella seguente riporta l'elenco delle ZSC e delle ZPS Liguri, indicando - oltre alla regione biogeografica di pertinenza e all'ente gestore – gli eventuali rapporti con l'attuale pianificazione faunistico-venatoria, ovvero se esistano sovrapposizioni più o meno ampie con oasi, ZRC, valichi Montani, zone cinofile, aziende faunistico-venatorie (AFV) o agri-turistico-venatorie (AATV).
Non sono considerate le ZSC marine, comprese interamente in un ambito non appartenente al TASP e per questo escluse dalla pianificazione faunistico-venatoria.

codice	*nome*	*R.b.*	*Ente gestore*	*superficie (ettari)*	*oasi*	*ZRC*	*valichi*	*ZAC*	*AFV AATV*
ZSC IT1313712	CIMA DI PIANO CAVALLO - BRIC CORNIA	A	AL	4490,25			x		
ZSC IT1314609	M. MONEGA - M. PREARBA	A	AL	3673,39		x			
ZSC IT1314610	M. SACCARELLO - M. FRONTE'	A	AL	3930,61		x	x		
ZSC IT1314611	M. GERBONTE	A	AL	2263,32		x			
ZSC IT1314723	CAMPASSO - GROTTA SGARBU DU VENTU	M	IM	105,13		x			
ZSC IT1315313	GOUTA - TESTA D'ALPE - VALLE BARBAIRA	M	AL	1513,47		x			
ZSC IT1315407	M. CEPPO	M	AL	3057,89	x	x			
ZSC IT1315408	LECCETA DI LANGAN	M	IM	238,27					
ZSC IT1315421	M. TORAGGIO - M. PIETRAVECCHIA	A	AL	2650,91					
ZSC IT1315503	M. CARPASINA	M	IM	1354,78					
ZSC IT1315504	BOSCO DI REZZO	M	AL	1084,20		x			
ZSC IT1315602	PIZZO DI EVIGNO	M	RL	2200,45		x		x	
ZSC IT1315714	M. ABELLIO	M	IM	745,19		x			
ZSC IT1315715	CASTEL D'APPIO	M	IM	9,31					
ZSC IT1315716	ROVERINO	M	IM	336,51	x	x			
ZSC IT1315717	M. GRAMMONDO - TORRENTE BEVERA	M	IM	2644,18	x	x			
ZSC IT1315719	TORRENTE NERVIA	M	IM	43,96	x				
ZSC IT1315720	FIUME ROIA	M	IM	119,80	x	x			
ZSC IT1315805	BASSA VALLE ARMEA	M	IM	789,41					
ZSC IT1315806	M. NERO - M. BIGNONE	M	IM	3391,29	x	x			
ZSC IT1315922	POMPEIANA	M	IM	184,62					
ZSC IT1316001	CAPO BERTA	M	IM	37,48	x				
ZSC IT1316118	CAPO MORTOLA	M	UG	50,08	x				
ZSC IT1320425	PIANA CRIXIA	C	PC	801,50					x
ZSC IT1321205	ROCCHETTA CAIRO	C	SV	155,91	x			x	
ZSC IT1321313	FORESTA DELLA DEIVA - TORRENTE ERRO	C	B	887,21					x
ZSC IT1322122	CROCE DELLA TIA - RIO BARCHEI	A	SV	660,95					
ZSC IT1322216	RONCO DI MAGLIO	A	SV	1450,84	x				
ZSC IT1322217	BRIC TANA - BRIC MONGARDA	A	ML	167,72		x			
ZSC IT1322219	TENUTA QUASSOLO	M	SV	34,60		x			
ZSC IT1322223	CAVE FERECCHI	A	SV	37,07					
ZSC IT1322304	ROCCA DELL'ADELASIA	M	CM	2191,94	x	x		x	
ZSC IT1322326	FORESTA CADIBONA	M	SV	452,90	x				
ZSC IT1323014	M. SPINARDA - RIO NERO	A	SV	943,92					
ZSC IT1323021	BRIC ZERBI	A	SV	711,38					
ZSC IT1323112	M. CARMO - M. SETTEPANI	A	SV	7583,31	x	x		x	
ZSC IT1323115	LAGO DI OSIGLIA	A	SV	409,18		x			
ZSC IT1323201	FINALESE - CAPO NOLI	M	SV	2785,38	x			x	

codice	nome	R.b.	Ente gestore	superficie (ettari)	oasi	ZRC	valichi	ZAC	AFV AATV
ZSC IT1323202	ISOLA BERGEGGI - PUNTA PREDANI	M	SV	9,72					
ZSC IT1323203	ROCCA DEI CORVI - MAO - MORTOU	M	SV	1614,55				x	
ZSC IT1323920	M. GALERO	A	SV	3197,82	x	x		x	
ZSC IT1324007	M. CIAZZE SECCHE	M	SV	302,80					
ZSC IT1324011	M. RAVINET - ROCCA BARBENA	M	SV	2579,11	x				
ZSC IT1324818	CASTELL'ERMO - PESO GRANDE	M	RL	1966,36		x			
ZSC IT1324896	LERRONE - VALLONI	M	SV	20,85		x			
ZSC IT1324908	ISOLA GALLINARA	M	AB	10,36					
ZSC IT1324909	TORRENTE ARROSCIA E CENTA	M	SV	189,17	x	x			
ZSC IT1324910	M. ACUTO - POGGIO GRANDE - RIO TORSERO	M	SV	2422,40	x	x			
ZSC IT1325624	CAPO MELE	M	SV	103,84	x				
ZSC IT1330213	CONGLOMERATO DI VOBBIA	C	AN	2979,44					
ZSC IT1330223	RIO DI VALLENZONA	C	AN	117,90					
ZSC IT1330620	PIAN DELLA BADIA (TIGLIETO)	C	BE	249,61					
ZSC IT1330893	RIO CIAE'	M	RL	1104,90					
ZSC IT1330905	PARCO DELL'ANTOLA	C	AN	2655,82				x	
ZSC IT1330925	RIO PENTEMINA	C	AN	294,16					
ZSC IT1331012	L. MARCOTTO - ROCCABRUNA - GIFARCO - L. d. NAVE	C	GE	2161,32		x			x
ZSC IT1331019	L. BRUGNETO	C	AN	768,06					
ZSC IT1331104	PARCO DELL'AVETO	C	AV	6909,63	x	x		x	
ZSC IT1331402	BEIGUA - M. DENTE - GARGASSA - PAVAGLIONE	M	BE	16939,60					
ZSC IT1331501	PRAGLIA - PRACABAN - M. LECO - P. MARTIN	M	BE	6965,42	x	x	x	x	
ZSC IT1331606	TORRE QUEZZI	M	GE	8,91					
ZSC IT1331615	M. GAZZO	M	GE	443,97	x				
ZSC IT1331718	M. FASCE	M	GE	1166,11		x		x	
ZSC IT1331721	VAL NOCI - TORRENTE GEIRATO - ALPESISA	M	GE	637,92		x		x	
ZSC IT1331810	M. RAMACETO	M	AV	2927,43		x			
ZSC IT1331811	M. CAUCASO	M	GE	292,92		x			
ZSC IT1331909	M. ZATTA - P.so DEL BOCCO - P.so CHIAPPARINO - M. BOSSEA	M	AV	3037,24		x		x	x
ZSC IT1332603	PARCO DI PORTOFINO	M	PO	1197,09					
ZSC IT1332614	PINETA - LECCETA DI CHIAVARI	M	PO	144,42					
ZSC IT1332622	RIO TUIA - MONTALLEGRO	M	PO	453,71					
ZSC IT1332717	FOCE E MEDIO CORSO DEL FIUME ENTELLA	M	GE	78,44	x				
ZSC IT1333307	PUNTA BAFFE - PUNTA MONEGLIA - VAL PETRONIO	M	GE	1309,94	x				
ZSC IT1333308	PUNTA MANARA	M	GE	205,29	x				
ZSC IT1333316	ROCCHE DI S. ANNA - VALLE DEL FICO	M	GE	126,85					
ZSC IT1342806	M. VERRUGA - M. ZENONE - ROCCAGRANDE - M. PU	M	RL	3760,92	x	x			
ZSC IT1342813	RIO BORSA - T. VARA	M	SP	173,94					
ZSC IT1342824	RIO DI COLLA	M	SP	23,77					
ZSC IT1342907	M. ANTESSIO - CHIUSOLA	M	SP	363,18		x			
ZSC IT1342908	MONTE GOTTERO - PASSO DEL LUPO	M	SP	1187,70	x				
ZSC IT1343412	DEIVA - BRACCO - PIETRA DI VASCA - MOLA	M	RL	2032,81			x		
ZSC IT1343415	GUAITAROLA	M	SP	581,70					
ZSC IT1343419	M. SERRO	M	SP	261,98					
ZSC IT1343425	RIO DI AGNOLA	M	SP	129,60					

codice	*nome*	*R.b.*	*Ente gestore*	*superficie (ettari)*	*oasi*	*ZRC*	*valichi*	*ZAC*	*AFV AATV*
ZSC IT1343502	PARCO DELLA MAGRA - VARA	M	MM	2707,63				x	
ZSC IT1343511	M. CORNOVIGLIO - M. FIORITO - M. DRAGNONE	M	SP	719,10		x			
ZSC IT1343518	GRUZZA DI VEPPO	M	SP	230,34					
ZSC IT1343520	ZONA CARSICA CASSANA	M	SP	119,11					
ZSC IT1343526	TORRENTE MANGIA	M	SP	11,13					
ZSC IT1344210	PUNTA MESCO	M	CT	743,00					
ZSC IT1344216	COSTA DI BONASSOLA - FRAMURA	M	SP	128,09					
ZSC IT1344321	ZONA CARSICA PIGNONE	M	SP	31,77					
ZSC IT1344323	COSTA RIOMAGGIORE - MONTEROSSO	M	SP	169,29					
ZSC IT1344422	BRINA E NUDA DI PONZANO	M	SP	238,79					
ZSC IT1345005	PORTOVENERE - RIOMAGGIORE - S. BENEDETTO	M	CT	2665,95					
ZSC IT1345101	PIANA DEL MAGRA	M	MM	577,22	x				
ZSC IT1345103	ISOLE TINO - TINETTO	M	PV	13,80					
ZSC IT1345104	ISOLA PALMARIA	M	PV	159,73					
ZSC IT1345109	MONTEMARCELLO	M	MM	1401,74					
ZSC IT1345114	COSTA DI MARALUNGA	M	MM	38,99					
ZPS IT1313776	PIANCAVALLO	-	AL	1143,18					
ZPS IT1314677	SACCARELLO - GARLENDA	-	AL	984,85		x	x		
ZPS IT1314678	SCIORELLA	-	AL	1482,09		x			
ZPS IT1314679	TORAGGIO - GERBONTE	-	AL	2569,34					
ZPS IT1315380	TESTA D'ALPE - ALTO	-	AL	1561,55		x			
ZPS IT1315481	CEPPO - TOMENA	-	AL	2069,80	x				
ZPS IT1331578	BEIGUA - TURCHINO	-	BE	9924,67		x	x		

Tabella 9 – Rete Natura 2000 in Liguria: zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS).

R.b.: regione biogeografica
A: regione biogeografica alpina
C: regione biogeografica continentale
M: regione biogeografica mediterranea

AB: Comune di Albenga
AL: Ente Parco delle Alpi Liguri
AN: Ente Parco dell'Antola
AV: Ente Parco dell'Aveto
BE: Ente Parco del Beigua
CM: Comune di Cairo Montenotte
CT: Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre
GE: Città metropolitana di Genova
IM: Provincia di Imperia
ML: Comune di Millesimo
MM: Ente Parco di Montemarcello-Magra
PC: Comune di Piana Crixia
PO: Ente Parco di Portofino
PV: Comune di Portovenere
RL: Regione Liguria
UG: Università di Genova
SP: Provincia della Spezia
SV: Provincia di Savona

7. LA RETE ECOLOGICA REGIONALE

La direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat) ha previsto fin dal principio che, per rendere più coerente la rete Natura 2000, gli Stati membri debbano impegnarsi *a promuovere la gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche*. Si tratta di elementi che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come gli stagni o i boschetti) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.

Il d.p.r. 357/1997, e successive modificazioni, riporta a tal fine la necessità di individuare tutti i collegamenti ecologico-funzionali che consentono il mantenimento della coerenza della Rete Natura 2000 sul territorio.

L'approvazione della l.r. 28/2009, "Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità", ha sancito in ambito ligure un momento di integrazione tra i due livelli di pianificazione, con l'individuazione della rete ecologica regionale, costituita dall'insieme dei siti della rete Natura 2000, dalle aree protette, dalle aree di collegamento ecologico-funzionali e da eventuali altre aree di interesse naturalistico regionale.

La rete ecologica regionale è stata istituita con d.g.r. 1793/2009, che ha contestualmente approvato la rappresentazione cartografica delle aree di collegamento ecologico-funzionali di particolare importanza per la conservazione, migrazione, distribuzione geografica e scambio genetico di specie selvatiche.

8. LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

La direttiva Habitat ha previsto l'introduzione della "Valutazione di Incidenza Ecologica" da applicare qualora azioni di pianificazione o altri progetti interessino ZSC o ZPS: "qualsiasi progetto o piano non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito (…) ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, forma oggetto di un'opportuna valutazione d'incidenza, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo" (articolo 6, comma 3).

La valutazione di incidenza rappresenta pertanto un processo di verifica di compatibilità naturalistica al quale vengono sottoposti tutti i piani (urbanistici, territoriali e di settore) e tutti i progetti non indirizzati al mantenimento e alla conservazione del sito; è basata su uno studio tecnico presentato dal soggetto proponente il piano territoriale o l'intervento (ente pubblico o soggetto privato). Tale studio contiene gli approfondimenti sugli aspetti naturalistici dell'area interessata dal piano o dall'intervento necessari ad effettuare la successiva appropriata valutazione.

In Italia la Direttiva Habitat è stata recepita con il d.p.r. 357/1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e quindi modificato ed integrato dal d.p.r. 120/2003 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357".
In base all'articolo 6, comma 1, del d.p.r. 120/2003 viene rimarcata la necessità di tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione, considerando le esigenze di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario nella pianificazione e programmazione territoriale.
Il comma 2 dello stesso articolo 6 estende la valutazione di incidenza a tutte le categorie progettuali e di pianificazione che possono avere influenza su un sito della Rete Natura 2000, ampliandone i termini rispetto al d.p.r. 357/97, che faceva riferimento solo alle categorie progettuali contenute negli allegati A e B del d.p.r. del 12 aprile 1996 (relativo alla Valutazione di Impatto Ambientale).

Altro aspetto particolare sancito dal d.p.r. 120/2003 (articolo 6 comma 3) è stata l'estensione della procedura di valutazione d'incidenza agli interventi che, pur sviluppandosi all'esterno dei siti della Rete Natura 2000, quindi non riguardandoli direttamente, possono tuttavia comportare ripercussioni indirette sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati all'interno dei siti stessi.

Lo studio di incidenza, documento tecnico volto ad individuare e valutare i principali effetti che il piano o l'intervento può avere sul sito interessato, deve essere redatto secondo gli indirizzi dell'allegato G al d.p.r. 357/97, ripreso integralmente dal d.p.r. 120/2003.
In base alle disposizioni dell'allegato G lo studio di incidenza dovrà contenere:

- una descrizione dettagliata del piano o del progetto che faccia riferimento, in particolare, alla tipologia delle azioni e/o delle opere, alla dimensione, alla complementarietà con altri piani e/o progetti, all'uso delle risorse naturali, alla produzione di rifiuti, all'inquinamento e al disturbo ambientale, al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate;
- un'analisi delle interferenze del piano o progetto col sistema ambientale di riferimento, che tenga in considerazione le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche. Nell'analisi delle interferenze, occorre prendere in considerazione la qualità, la capacità di rigenerazione delle risorse naturali e la capacità di carico dell'ambiente.

In Liguria la materia è disciplinata, per quanto concerne la valutazione di incidenza, dalla DGR 30/2013, con la quale sono stati approvati i criteri e gli indirizzi procedurali per la valutazione di incidenza di piani, progetti e interventi.
In caso di piani, la procedura di Valutazione di incidenza è compresa nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni (d.lgs. n. 4/2008), secondo quanto stabilito dalla l.r. n. 32/2012.

9. INDIVIDUAZIONE DEI POTENZIALI IMPATTI SIGNIFICATIVI

Di seguito sono analizzati i potenziali impatti significativi sull'ambiente determinati dall'approvazione del PFV regionale, secondo i contenuti obbligatori previsti dalla vigente normativa precedentemente descritti.
L'analisi degli impatti è articolata facendo riferimento alla successione logica dei contenuti previsti per il PFV regionale, fornendo elementi relativi alle potenziali incidenze sulla rete Natura 2000 e all'eventuale necessità di valutazione di incidenza per i singoli interventi che dalla pianificazione faunistico-venatoria discendono.

9.1. INDIVIDUAZIONE DEL TERRITORIO AGRO-SILVO-PASTORALE (TASP) IN CUI È AMMESSA LA CACCIA

L'individuazione del TASP regionale è effettuata a partire dall'analisi delle categorie della carta di uso del suolo in scala 1:10.000 della Regione Liguria, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3 comma 1 della l.r. 29/1994.

La determinazione del TASP venabile avviene per sottrazione successiva degli istituti che prevedono il divieto di caccia. Tale operazione - effettuata a livello informatico - non determina evidentemente alcun impatto sull'ambiente né alcuna incidenza sulla rete Natura 2000.

9.2. ISTITUTI DI PROTEZIONE FAUNISTICA: OASI DI PROTEZIONE, ZONE DI ROPOPOLAMENTO E CATTURA, VALICHI MONTANI

L'individuazione degli istituti di protezione faunistica rappresenta la parte più significativa e tangibile del PFV regionale: definisce le aree di divieto venatorio rappresentate da oasi (comprendenti le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna), ZRC, valichi montani.

I possibili impatti ambientali che possono essere determinati dalle scelte del PFV regionale inerenti alle zone protette sono in stretta relazione con i criteri adottati per l'individuazione delle stesse.
In continuità con le precedenti pianificazioni provinciali, gli stessi possono essere così sintetizzati:

- idoneità ambientale per le specie obiettivo di tutela o produzione , in particolare valorizzazione delle aree aperte per la piccola fauna stanziale e migratoria;
- integrazione e congruità con la rete ecologica regionale, la rete Natura 2000 e con la pianificazione dei parchi;
- urbanizzazione scarsa, rete stradale e viabilità ridotte;
- definizione di confini razionali e facilmente individuabili sul terreno;
- esclusione delle aree maggiormente vocate per il Cinghiale, in funzione della limitazione dei danni alle attività agro-silvo-pastorali;
- rappresentatività degli ambienti di interesse naturalistico del territorio regionale.

Su tali criteri generali sarà impostato il riassetto del sistema degli istituti di protezione faunistica, sulla base dell'esperienza gestionale e delle modifiche ambientali e normative intervenute negli anni, con l'obiettivo di conseguire i seguenti impatti ambientali positivi:

- impatto sulla fauna cacciabile: l'introduzione del divieto di caccia può consentire l'incremento locale delle popolazioni appartenenti alle specie cacciabili per le quali la zona protetta è stata individuata, con benefici anche per l'attività venatoria dovuti alla possibilità di irradiamento di tale fauna nei territori circostanti;
- impatto sulla biodiversità: possibilità di realizzare interventi di miglioramento degli habitat, con ricadute positive per l'avifauna migratoria, per la piccola fauna stanziale di interesse venatorio, per i

cervidi, per flora e fauna di interesse conservazionistico. Tali interventi devono essere coerenti, nei siti Natura 2000, con gli obiettivi di conservazione degli stessi siti;
- impatto sulle attività agricole: riduzione dei danni da Cinghiale, grazie ad interventi mirati di controllo faunistico ed esclusione dalla tutela dei settori maggiormente vocati; possibilità di accedere a finanziamenti mirati alla riqualificazione ambientale per gli agricoltori locali;
- impatto sul paesaggio: possibilità di mantenere, grazie agli interventi di miglioramento ambientale, l'aspetto tradizionale dei luoghi, in contrasto con l'abbandono generalizzato delle aree storicamente utilizzate per attività di agricoltura e allevamento.

Ulteriori attività, quali lo svolgimento di interventi di educazione ambientale, di censimenti faunistici e di progetti di ricerca presentano, a fronte degli evidenti benefici in termini culturali e scientifici, impatti ambientali non significativi, legati essenzialmente al limitato disturbo determinato dalla presenza umana sul territorio.

Una razionale gestione faunistica all'interno di tali aree consentirà di limitare l'impatto degli interventi di controllo del Cinghiale, privilegiando gli interventi di prevenzione, la cattura con gabbie, gli abbattimenti da parte di singoli operatori, gli interventi in girata.

Le azioni realizzabili negli istituti di protezione faunistica sono prevalentemente attività di controllo faunistico, prevenzione danni, miglioramenti ambientali e censimenti faunistici.
La distinzione tra oasi e ZRC, in funzione delle caratteristiche ambientali e faunistiche del territorio regionale, si basa principalmente su una maggiore vocazione per specie di interesse conservazionistico delle prime, per specie di interesse faunistico-venatorio delle seconde, che realizzano la propria finalità produttiva (ripopolamento) non attraverso operazioni di cattura e traslocazione, ma mediante l'irradiamento naturale verso i territori circostanti. Spesso, in funzione delle caratteristiche ambientali dei siti, tali definizioni sfumano l'una nell'altra, assumendo una connotazione prevalentemente formale.

L'individuazione degli istituti di protezione faunistica ha incidenza positiva non solo per l'azzeramento degli impatti derivanti dall'esercizio venatorio, ma anche per la riduzione del disturbo in genere (vietato in tali aree dall'articolo 47, comma 1, lett. b) l.r. 29/1994), la maggiore vigilanza, gli eventuali miglioramenti ambientali, in particolare ove vi sia compresenza con i siti della rete Natura 2000.

Agli istituti di protezione faunistica sono assimilabili le aree di rispetto eventualmente previste dagli ATC ai sensi dell'articolo 22 l.r. 29/1994, che rientrano nella stessa fattispecie di impatto.

9.3. FONDI CHIUSI

Il PFV regionale non ha alcun potere pianificatorio in ordine ai fondi chiusi realizzati da privati, dei quali prende semplicemente atto secondo quanto previsto dalla normativa e computando, in sede di piano, l'estensione del territorio sottratto all'esercizio venatorio dagli stessi.
Di conseguenza, non è individuabile alcun impatto significativo sull'ambiente determinato dal PFV regionale in relazione alla realizzazione dei fondi chiusi, diritto del proprietario sancito dall'articolo 841 del codice civile.
Allo stesso modo, non è rilevabile alcuna incidenza da associare alla presa d'atto da parte dell'Amministrazione regionale.

L'eventuale incidenza delle specifiche forme di recinzione adottate dai privati nei siti della rete Natura 2000 potrà essere oggetto di attenzione specifica, a livello di singole valutazioni di incidenza.

9.4. CENTRI PUBBLICI DI RIPRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA ALLO STATO NATURALE

Tale istituto non è attualmente presente sul territorio regionale; il PFV regionale non ne prevedrà l'istituzione. Da tale previsione non discende alcun impatto significativo sull'ambiente in genere né sulla rete Natura 2000 in particolare.

9.5. CENTRI PRIVATI DI RIPRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA ALLO STATO NATURALE

Tale istituto non è attualmente presente in Liguria; il PFV regionale potrà assegnare ai centri privati un'estensione massima del 2% del TASP, con esclusione di ZSC e ZPS.
I potenziali impatti ambientali derivanti da tale istituto, non recintato e nel quale è vietato l'esercizio venatorio, sono essenzialmente derivanti da un'eccessiva concentrazione degli esemplari oggetto di produzione:

- impatto sulle attività agricole, per danni alle colture e/o al patrimonio forestale;
- impatto sulla viabilità per incremento dei sinistri (ungulati);
- impatto sulla biodiversità: disturbo derivante dalle operazioni di cattura e gestione, potenziale inquinamento genetico delle popolazioni autoctone;
- impatto sanitario per diffusione di patologie e zoonosi.

L'incidenza sui siti della rete Natura 2000 potrà essere solo indiretta.
Tuttavia, l'assenza di recinzione che caratterizza tali istituti, assieme alle caratteristiche ancora non ben definite degli stessi a livello normativo e regolamentare, suggerisce l'adozione, a livello precauzionale, della procedura di valutazione di incidenza per ogni nuova realtà che venisse proposta in aree limitrofe a ZSC e ZPS.

9.6. ALTRI TERRITORI DI DIVIETO VENATORIO: LE AREE DI RISPETTO DALLE INFRASTRUTTURE E DAGLI IMMOBILI

In linea con quanto previsto dalla vigente pianificazione, il PFV regionale computerà le aree di divieto di caccia individuate entro di m 100 da immobili e di m 50 dalle vie di comunicazione, secondo quanto previsto dall'articolo 21 comma 1 lett. e) della l. 157/1992.
Il riconoscimento di tali fasce di rispetto, senza che ciò vada a scapito della costituzione degli istituti di protezione faunistica nelle aree a ciò vocate, viene confermato rispetto alle precedenti pianificazioni faunistico-venatorie, per cui non discende, dalla conferma di tale scelta di pianificazione, alcun impatto ambientale significativo.
Nel rispetto di tali principi, non è neppure possibile individuare alcuna incidenza significativa per specie ed habitat della rete Natura 2000.

9.7. ZONE E PERIODI PER L'ALLENAMENTO, L'ADDESTRAMENTO DEI CANI E LE GARE CINOFILE

Come precedentemente dettagliato, si distinguono:

- Zone di tipo A - aree permanenti per cani da ferma su selvaggina naturale, senza abbattimento;
- Zone di tipo B - aree permanenti per cani da ferma su selvaggina allevata, con o senza abbattimento, aperte all'attività di caccia durante la stagione venatoria;
- Zone di tipo C - aree permanenti per cani da seguita su cinghiale (recintate) o su lepre (non recintate);
- Zone di tipo D, a carattere transitorio: aree di durata limitata (inferiore a trenta giorni) per prove e gare con divieto di abbattimento.

I potenziali impatti ambientali di tali aree sono differenziati, secondo la tipologia degli istituti:

- impatto sulla biodiversità: disturbo derivante dalla presenza di conduttori e ausiliari (tutte le tipologie di zona); conseguenze delle operazioni di immissione, con potenziale inquinamento genetico delle popolazioni autoctone, diffusione di patologie, creazione di disponibilità alimentare per i piccoli predatori opportunisti (zone di tipo B e transitorie, in modo limitato o nullo per le aree di tipo A);
- impatto sul suolo: derivante dall'accumulo del piombo utilizzato nelle munizioni per l'attività venatoria nel corso degli anni in aree puntiformi (solo zone di tipo B di limitata estensione);
- impatto relativo al rumore: derivante dalla possibilità di sparo lungo l'intero anno (solo zone di tipo B).

Può essere infine individuato un impatto positivo sull'ambiente per le aree di tipo A, nelle quali, a fronte di immissioni limitate, viene mantenuto il divieto di caccia su estensioni relativamente ampie, idonee a garantire la permanenza di popolazioni di piccola fauna stanziale di tradizionale interesse venatorio, altrove in diminuzione (Pernice rossa, Starna) e utili per la conservazione della biodiversità in generale.

Il PFV regionale confermerà in gran parte le previsioni vigenti inerenti zone e periodi per l'allenamento, l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, destinando agli stessi al massimo il 3% del TASP regionale oggetto di pianificazione, con eccezione delle ZPS e previa valutazione di incidenza per ogni nuova istituzione o rinnovo con modifiche all'interno delle ZSC.
Eventuali limitazioni puntuali saranno pertanto individuate a livello di singoli atti autorizzativi, in accordo con gli esiti delle rispettive valutazioni d'incidenza.
Tale opzione, consistente in una mera presa d'atto delle norme vigenti, non determina evidentemente alcuna incidenza specifica.
L'adozione obbligatoria della procedura di valutazione di incidenza sembra una misura sufficiente a garantire l'assenza di incidenze negative significative sulle ZSC eventualmente interessate.
Pertanto, alla luce di quanto osservato, il PFV regionale determina un'incidenza nel complesso non significativa, sia nell'individuazione delle zone, sia nella presa d'atto dei periodi per l'attività di allenamento, addestramento dei cani da caccia e per le prove cinofile.

9.8. APPOSTAMENTI FISSI CON O SENZA L'USO DI RICHIAMI: ZONE IN CUI SONO COLLOCABILI E NUMERO MASSIMO AMMISSIBILE

Come in precedenza osservato, il PFV regionale intende confermare le previsioni vigenti sia in riferimento alle zone in cui gli appostamenti fissi con o senza l'uso di richiami sono collocabili, sia in riferimento al loro numero massimo ammissibile.

I potenziali impatti ambientali degli appostamenti fissi sono, in generale, assimilabili a quelli generati dall'attività venatoria da appostamento all'avifauna migratoria:
- impatto sulle specie venabili: la caccia interviene su esemplari appartenenti a popolazioni ampiamente distribuite, per le quali non è nota l'entità del prelievo effettuato nelle diverse aree attraversate durante il volo migratorio;
- impatto sulle specie protette: deriva dalla possibilità di abbattimento involontario o volontario di avifauna protetta;
- impatto sul suolo: derivante dall'accumulo del piombo utilizzato nelle munizioni per la persistente attività venatoria, nel corso degli anni, in aree puntiformi.

Sono altresì ravvisabili impatti positivi nel caso degli appostamenti fissi che, in linea con quanto previsto dall'articolo 29, comma 15 della l.r. 29/1994, curino le caratteristiche naturali dell'ambiente circostante. Ciò determina il mantenimento di aree aperte, soprattutto di crinale, altrimenti destinate alla sparizione, con effetti positivi non solo per specie ornitiche e floristiche di interesse conservazionistico, ma anche, a livello paesaggistico, nella difesa delle caratteristiche dei luoghi.

Inoltre, a causa del divieto di caccia entro il raggio di m 100 da un appostamento fisso, l'utilizzo di tali strutture autorizzate può ridurre la pressione venatoria nel sito occupato.

La conferma delle scelte della precedente pianificazione non introduce alcuna variazione rispetto al quadro previgente né, conseguentemente, alcuna potenziale incidenza aggiuntiva su habitat e specie.

L'eventuale incidenza sarà valutata in modo approfondito, caso per caso, all'atto della presentazione di istanza di autorizzazione per ogni nuovo appostamento o per i rinnovi con modifiche: in linea con quanto attualmente previsto, la presentazione di un apposito Studio di incidenza, oggetto di valutazione da parte dell'Ente gestore del sito Natura 2000, consentirà di garantire il rispetto dei principi sanciti dalla direttiva 92/43/CEE, mitigando eventuali incidenze negative, in modo specifico, rispetto ai singoli siti di cui è proposto l'utilizzo.

Alla luce di tali considerazioni, l'individuazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi ha incidenza nulla.

Per quanto concerne il numero massimo ammissibile di appostamenti fissi il PFV ribadisce i valori limite riportati nei precedenti piani faunistico-venatori di Genova e Savona: anche tale scelta è, in sé, priva di potenziali incidenze aggiuntive, in quanto non varia il quadro pianificatorio e configura pertanto un'incidenza nulla.

9.9. AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AGRI-TURISTICO-VENATORIE

Il PFV regionale intende prevedere l'assegnazione alle strutture private per la caccia un'estensione massima del 10% del TASP: 7% per le Aziende faunistico-venatorie - a prevalente vocazione naturalistica e non incompatibili con la rete Natura 2000 - 3% per le Aziende agri-turistico-venatorie - incompatibili con la presenza di ZSC e ZPS.

I potenziali impatti derivanti da tali istituti di gestione privata dell'attività venatoria, più consistenti nelle Aziende agri-turistico-venatorie, sono determinati dall'elevata pressione venatoria e dalle immissioni di animali di allevamento dotati di scarsa rusticità:

- impatto sulla biodiversità: disturbo derivante dall'attività venatoria (presenza di cani, potenziale prelievo di specie protette); conseguenze delle operazioni di immissione, con potenziale inquinamento genetico delle popolazioni autoctone, diffusione di patologie, creazione di disponibilità alimentare per i piccoli predatori opportunisti.

Nelle Aziende faunistico-venatorie, la realizzazione di interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici, in particolare quelli legati alla gestione e al mantenimento delle aree aperte (realizzazione di sfalci e semine a perdere, la creazione o il mantenimento di radure nelle aree boscate etc.) può determinare impatti ambientali positivi sia sulla biodiversità, incrementando la disponibilità di habitat idonei alla presenza di specie animali e vegetali di interesse conservazionistico, sia sul paesaggio, contribuendo al permanere di aspetti agricoli tradizionali.

L'esclusione della possibilità di istituire le Aziende agri-turistico-venatorie nei siti della rete Natura 2000, assieme alla previsione di sottoporre a valutazione di incidenza ogni nuova Azienda faunistico-venatoria o rinnovo con modifiche, risultano in continuità con quanto previsto dai piani provinciali già sottoposti a VAS, consentendo di escludere ogni incidenza da parte della pianificazione faunistico-venatoria regionale in materia di strutture private per la caccia.

9.10. SUDDIVISIONE DEL TASP VENABILE IN AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA E COMPRENSORI ALPINI

La suddivisione del TASP oggetto di caccia programmata in ATC/CA potrebbe determinare un'eccessiva pressione venatoria in alcuni settori della regione, qualora avvenisse in modo squilibrato rispetto alla distribuzione dei cacciatori residenti sul territorio.
Il PFV regionale manterrà in linea di massima l'attuale suddivisione, basata appunto su una ripartizione equilibrata della pressione venatoria su comprensori omogenei, valutando l'opportunità di una suddivisione più razionale per il territorio savonese e spezzino nonché l'eventuale aggregazione dei due comprensori alpini.

Di seguito si elencano i potenziali impatti sul territorio destinato a caccia programmata, determinati dalla presenza di una regolare attività venatoria:

- impatto sulla fauna oggetto di caccia: per prelievo diretto. Tale prelievo, ai sensi della l. 157/1992, non deve essere in contrasto con l'esigenza di conservare la fauna; l'impatto sulle specie oggetto di prelievo è variabile in funzione della tipologia di caccia (es. di selezione agli ungulati, in forma collettiva al Cinghiale, da appostamento all'avifauna migratoria), per cui è necessario che l'analisi degli impatti sia condotta in modo differenziato per specie o gruppo di specie e tipologia di prelievo;
- impatto sulla fauna protetta: per abbattimento o ferimento intenzionale o accidentale;
- impatto sulla fauna in genere: disturbo dovuto alla presenza umana e degli ausiliari, all'utilizzo degli autoveicoli, alle detonazioni delle armi utilizzate per l'attività venatoria; come conseguenza delle operazioni di immissione, con potenziale inquinamento genetico delle popolazioni autoctone, diffusione di patologie, creazione di disponibilità alimentare per i piccoli predatori opportunisti;
- impatto sulle attività agricole: per accesso nei fondi; per destrutturazione delle popolazioni di cinghiale come conseguenza della caccia in braccata, con incremento della presenza di capi giovani, in genere più dannosi.

Possono essere inoltre individuati i seguenti impatti positivi in relazione alle attività organizzate dagli ATC/CA:

- impatto sull'agricoltura e sull'ambiente in genere: per la collaborazione con l'Amministrazione regionale nelle attività di controllo di specie particolarmente impattanti come il Cinghiale;
- impatto sugli habitat: per la programmazione, di interventi per il miglioramento ambientale;
- impatto sulla fauna venabile: per la realizzazione di attività di ricognizione della consistenza faunistica, in particolare degli ungulati (cervidi, Cinghiale, Fagiano di monte), con conseguente razionalizzazione di contingenti e piani di prelievo;
- impatto sulle attività agricole e sulla biodiversità, in relazione alla possibilità di attribuire incentivi economici ai proprietari e ai conduttori dei fondi rustici per:
  - la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale;
  - le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli;
  - il ripristino di zone umide e di fossati;
  - la differenziazione delle colture;
  - la coltivazione di siepi, cespugli e alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica;
  - la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori.

Si sottolinea peraltro come la pressione venatoria in Liguria sia da anni in costante e progressivo calo, per riduzione del numero dei cacciatori: tale dato, assieme all'adozione del principio di ripartizione equilibrata della pressione venatoria nell'individuazione di ATC e CA, chiarisce come non sia ipotizzabile alcun impatto ambientale significativo da parte del PFV regionale, né alcuna incidenza aggiuntiva a carico degli habitat e delle specie tutelati dalla rete Natura 2000.

9.11. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO IN FAVORE DEI CONDUTTORI DEI FONDI RUSTICI PER I DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E ALLE OPERE APPRONTATE SU FONDI VINCOLATI

Il PFV regionale intende confermare le linee operative e i criteri adottati dall'Amministrazione regionale con l'approvazione del regolamento n. 2/2016 e della d.g.r. n. 435/2016.

Il risarcimento ai proprietari o conduttori di fondi danneggiati, oltre ad essere un doveroso riconoscimento per attenuare i disagi arrecati dalla fauna, è in grado di attenuare le ostilità nei confronti della stessa e può essere un mezzo per garantire la conservazione di specie rare o minacciate.
Come visto, i criteri attuali, in continuità con quanto precedentemente previsto dalle Amministrazioni provinciali, non prevedono distinzioni tra le zone in cui vige il divieto di caccia (Istituti di protezione come oasi e ZRC, parchi e riserve regionali) e il restante territorio.
Tale impostazione non è in grado di definire ripercussioni territoriali e perciò di generare alcun impatto sull'ambiente né alcuna incidenza diretta o indiretta su habitat e specie tutelati dalla rete Natura 2000.
L'abbattimento illegale di animali appartenenti alle specie responsabili del danno, da parte di soggetti esclusi dal risarcimento a causa dei criteri regionali, può certamente costituire, in caso di uccisione di specie tutelate, una incidenza significativa; tuttavia, tale incidenza può essere prevista, ma non può essere posta in relazione con i criteri per il risarcimento adottati. Essa sarebbe, infatti, determinata da un'azione dolosa penalmente rilevante, legata ai criteri regionali da un rapporto causale estremamente indiretto, che include motivazioni soggettive assieme a fattori connessi al contesto economico generale, di cui l'Amministrazione regionale, anche attraverso il PFV, non può che prendere atto.

9.12. CRITERI DELLA CORRESPONSIONE DI INCENTIVI PER LA TUTELA ED IL RIPRISTINO DEGLI HABITAT IN OASI E ZRC

I criteri per la corresponsione di incentivi per la tutela ed il ripristino degli habitat in oasi e ZRC non subiranno, nel PFV regionale, significative variazioni rispetto al complesso delle pianificazioni provinciali previgenti.
Si ritiene pertanto di poter escludere impatti ambientali negativi derivanti da tale previsione, che è rivolta alla realizzazione di attività finalizzate a un effetto positivo sull'ambiente.

A tal proposito si sintetizzano i principali benefici ambientali della realizzazione di attività di miglioramento ambientale a fini faunistici:

- impatto sulla biodiversità, con ricadute positive per l'avifauna migratoria, per la piccola fauna stanziale di interesse venatorio, per i cervidi, per flora e fauna di interesse conservazionistico;
- impatto sul paesaggio, grazie al mantenimento dell'aspetto tradizionale dei luoghi, in contrasto con l'abbandono generalizzato delle aree storicamente utilizzate per attività di agricoltura e allevamento.

Tali attività - che comprendono, tra l'altro, semine a perdere di cereali e leguminose, sfalci, tagli selettivi finalizzati al mantenimento di radure - dovranno, se realizzate in siti Natura 2000, essere coerenti con gli obiettivi di conservazione individuati per i siti stessi dalle misure di conservazione o dagli eventuali piani di gestione o, in caso contrario o dubbio, essere sottoposte ad opportuna valutazione d'incidenza.

9.13. AREE BOSCATE PERCORSE DAL FUOCO

Il PFV regionale prenderà atto dell'estensione delle aree boscate percorse dal fuoco, secondo quanto previsto dalla normativa regionale ed effettuerà il computo dell'estensione del territorio vietato alla caccia sulla base dei dati più aggiornati.
Non esistendo alcun potere pianificatorio sulle aree boscate percorse dal fuoco, di cui si effettua una

semplice ricognizione, non è individuabile alcun impatto significativo sull'ambiente determinato dal PFV relativamente alle stesse, né alcuna incidenza sulla rete Natura 2000.

9.14. ZONE IN CUI È VIETATO ALLEVARE ED IMMETTERE CINGHIALI

Il PFV regionale prenderà atto del divieto di immissione di cinghiali sull'intero territorio regionale, stabilito dall'articolo 47 comma 1 lett. f) della l.r. 29/1994, e delle restrizioni previste dal Regolamento regionale 17 luglio 1998, n. 1 "*Regolamento per la disciplina degli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale (articolo 33 Legge Regionale 1 luglio 1994 n. 29)*", per cui l'allevamento del Cinghiale è possibile al solo scopo alimentare (essendo vietato a scopo ornamentale e di ripopolamento), ed è sempre soggetto ad autorizzazione regionale, al nullaosta della ASL e, per realtà situate in parchi naturali, al parere dell'Ente Parco.

Il PFV regionale intende confermare le restrizioni vigenti, individuando limitazioni per le aree recintate in cui è consentita l'immissione, in relazione alla presenza della rete Natura 2000: tali recinti non potranno essere realizzati in tutti i siti della rete Natura 2000 se appartenenti a Aziende agri-turistico-venatorie, saranno soggetti a valutazione di incidenza se all'interno di Aziende faunistico-venatorie o a ZAC di tipo C, limitatamente alle ZSC (nelle ZPS, come noto, non è possibile l'istituzione di nuove ZAC).

Le previsioni sopra anticipate sono in grado di garantire l'assenza di impatti sull'ambiente da parte delle attività in questione, mentre l'eventuale incidenza sui siti della rete Natura 2000 delle aree recintate destinate ai cinghiali, ove consentito, sarà verificata attraverso la prevista valutazione di incidenza.

10. PORTATA E LIVELLO DI DETTAGLIO DELLE INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEL RAPPORTO AMBIENTALE

Le informazioni contenute nel presente Rapporto preliminare sono finalizzate, sulla base dell'analisi dei potenziali impatti ambientali significativi che precede, alla definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale (articolo 13 d.lgs. 152/2006), mediante la consultazione con la Regione Liguria e gli altri soggetti competenti in materia ambientale.
Il Rapporto ambientale, oltre a includere lo Studio di incidenza, individua, descrive e valuta gli impatti significativi che l'attuazione del piano potrebbe avere sull'ambiente, nonché le ragionevoli alternative che potrebbero essere adottate in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del PFV regionale.

Di seguito sono elencati i principali contenuti del Rapporto ambientale del PFV regionale, secondo quanto previsto all'Allegato C della l.r. 10 agosto 2012, n. 32 "*Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alle legge regionale 30 dicembre 1998, n, 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)*".

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del PFV e del rapporto con altri piani o programmi pertinenti;
b) descrizione dello schema di PFV, con indicazione della normativa e dell'iter approvativo di riferimento, dei principali obiettivi e linee di sviluppo; interazione con piani e programmi concernenti livelli territoriali sovraordinati.
c) descrizione dei principali obiettivi (obiettivi generali) che si pone e delle linee di sviluppo essenziali e verifica di coerenza con gli obiettivi di sostenibilità e di protezione e miglioramento ambientale individuati a livello comunitario, nazionale, regionale, locale (*coerenza esterna*).
d) descrizione del processo partecipativo attivato allo scopo di definire obiettivi e strategie, dei suoi esiti e di come se ne è tenuto conto nella costruzione del PFV regionale, nell'individuazione degli obiettivi specifici e delle linee di sviluppo del PFV.
e) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente, comprendenti l'inquadramento territoriale, socio-economico e demografico e quadro di analisi in rapporto ai seguenti comparti:
    - aria e fattori climatici;
    - acque superficiali, sotterranee e ciclo idrico integrato;
    - suolo e sottosuolo;
    - aspetti agro-vegetazionali;
    - biodiversità (con particolare attenzione alla rete Natura 2000 e alle relative aree di collegamento ecologico –funzionali)
    - paesaggio e patrimonio culturale, architettonico e archeologico;
    - inquinanti fisici: rumore, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;
    - energia;
    - rifiuti;
    - salute umana.
f) definizione di obiettivi specifici e dei relativi target quali-quantitativi, a partire dalla constatazione di criticità esistenti nel quadro di analisi iniziale, in rapporto agli obiettivi di sostenibilità ed ambientali generali o manifestazione di istanze particolari da parte dei portatori di interesse;
g) descrizione dell'opzione "zero", ovvero dello scenario di riferimento costituito dallo stato attuale delle risorse e dalla loro possibile evoluzione in assenza di pianificazione faunistico-venatoria.
h) sintesi delle alternative individuate per il raggiungimento degli obiettivi posti, valutazione comparativa delle prestazioni comprensiva della descrizione di come è stata effettuata la valutazione stessa e di come si è giunti alla scelta dell'assetto finale di PFV.

i) verifica di coerenza fra le previsioni costituenti il PFV, il quadro di analisi iniziale (*coerenza interna*) e gli obiettivi specifici. Funzionalità del PFV in termini di riduzione dei carichi ambientali.

j) individuazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del PFV regionale nel suo complesso e per singole previsioni, comprensiva di studio di incidenza ai sensi del d.p.r. 357/1997 e della l.r. 28/2009.

k) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del PFV regionale, con le modalità per l'adozione di eventuali misure correttive e le forme di comunicazione al pubblico sia degli esiti del monitoraggio sia delle misure correttive assunte.

l) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

11. MONITORAGGIO

Ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'articolo 14 della l.r. 32/2012, gli impatti significativi dell'attuazione del PFV regionale sull'ambiente saranno valutati attraverso un'azione di monitoraggio, che verificherà anche il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati; in caso di impatti negativi imprevisti, il monitoraggio consentirà l'adozione delle opportune misure correttive.

Il monitoraggio delle previsioni del PFV regionale avverrà soprattutto attraverso il controllo e la verifica delle attività attese a seguito dell'approvazione dello stesso.
Per il monitoraggio del PFV regionale sono proposti 31 indicatori descrittivi, individuati sulla base di criteri di rilevanza, consistenza analitica e misurabilità, in grado di misurare le variazioni dei fenomeni legati al PFV regionale. Gli indicatori sono stati inoltre scelti sulla base di un criterio di economicità, in relazione alla possibilità delle banche dati regionali di essere costantemente aggiornate senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione.
Ciò in linea con le finalità di cui all'articolo 2 comma 3 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ove si dispone che "le disposizioni di cui al presente decreto sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Il sistema di indicatori proposto intende rappresentare e sintetizzare efficacemente le differenti prospettive della gestione faunistico-venatoria regionale, mediante indicatori correlati agli obiettivi generali della pianificazione faunistico-venatoria: la regolamentazione dell'esercizio venatorio, la tutela dell'agricoltura, la tutela della fauna.

Gli indicatori proposti sono classificati secondo lo schema DPSIR (determinanti, pressioni, stato, impatti, risposte):

- indicatori determinanti - D: descrivono le attività socio-economiche che causano le pressioni ambientali, come ad esempio il numero di cacciatori a livello regionale;
- indicatori di pressione - P: descrivono le azioni dell'uomo che direttamente causano modifiche sullo stato delle componenti ambientali, come ad esempio i contingenti o i piani di prelievo;
- indicatori di stato - S: descrivono le condizioni di qualità delle varie componenti ambientali, come ad esempio quelli relativi ai censimenti faunistici;
- indicatori di impatto - I: descrivono le modifiche di stato per effetto delle pressioni antropiche, come ad esempio il numero di capi abbattuti;
- indicatori di risposta - R: descrivono le azioni umane intraprese per risolvere un problema ambientale, come ad esempio l'entità dei contributi erogati per sostenere le opere di prevenzione dei danni da fauna selvatica all'agricoltura.

obiettivi generali	*attività attese*	*indicatore*	*tipo*
Regolamentare l'esercizio venatorio	**Attività venatoria**	1. numero totale cacciatori (numero tesserini venatori rilasciati)	D
	Caccia al Cinghiale	2. numero squadre autorizzate	D
		3. numero componenti squadre autorizzate	D
		4. numero cinghiali prelevati sul totale dei prelevabili (contingente)	P
	Caccia di selezione	5. numero cacciatori di selezione autorizzati per specie	D
		6. numero delle Udg attive per specie	D
		7. numero di capi prelevabili per specie	S
		8. percentuale di realizzazione del piano di prelievo per specie	I
	Caccia da appostamento	9. numero autorizzazioni appostamenti fissi rilasciate	D
	Addestramento cani	10. numero ZAC autorizzate, per tipologia (A, B, C, D)	D
Tutelare l'agricoltura	**Controllo faunistico ungulati**	11. numero di interventi di controllo per tipologia e per specie	I
		12. numero animali abbattuti per tipologia di intervento e per specie	I
	Risarcimento danni	13. numero istanze risarcimento danni, totale e per specie (Cinghiale, Capriolo, Lupo, etc.)	S
		14. importo risarcimento danni, totale e per specie (Cinghiale, Capriolo, Lupo, etc.)	S
	Prevenzione danni	15. numero domande di contributo per la prevenzione dei danni della fauna alle attività agro-silvo-pastorali, totale e per tipologia (rete metallica, pastore elettrico, altro)	S
		16. importo contributi erogati, totale e per tipologia (rete metallica, pastore elettrico, altro)	R
Tutelare la fauna	**Censimenti**	17. Cinghiale: media capi osservati per punto di osservazione (governa)	S
		18. Capriolo: media capi osservati ogni 100 ettari	S
		19. Daino: media capi osservati ogni 100 ettari	S
		20. Camoscio: media capi osservati ogni 100 ettari	S
		21. Fagiano di monte: numero capi osservati per censimento	S

Tabella 10 – Indicatori proposti per il monitoraggio del PFV regionale.

12. QUADRO NORMATIVO

Valutazione ambientale strategica

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.

Legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 “Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)”.

Tutela della fauna e regolamentazione del prelievo venatorio

Convenzione sulla conservazione della vita selvatica e degli habitat naturali in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979.

Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica, adottata a Bonn il 23 giugno 1979.

Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES).

Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

Legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”.

Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi".

Legge 11 febbraio 1992, n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii..

Legge 25 gennaio 1983, n. 42 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, con allegati, adottata a Bonn il 23 giugno 1979.”

Legge 5 agosto 1981, n. 503 “Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979.”

Legge 19 dicembre 1975, n. 874 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973.”

Legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 “Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della Legge 7 Aprile 2014, N. 56 (disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”.

Legge regionale 6 giugno 2008, n. 14 “Disposizioni di adeguamento della normativa regionale”.

Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 “Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico”.

Legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 "Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii.

Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 5 “Regolamento per la caccia al Cinghiale in forma collettiva ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)”.

Regolamento regionale 12 aprile 2016, n. 3 “Regolamento per la caccia di selezione degli ungulati, ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)”.

Regolamento regionale 4 aprile 2016, n. 2 “Regolamento per il funzionamento del Fondo per la prevenzione e il risarcimento danni arrecati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica di attuazione articolo 43 legge regionale 1 luglio 1994, n, 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)”.

Regolamento regionale 17 luglio 1998, n. 1 “Regolamento per la disciplina degli allevamenti di fauna

selvatica, a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale (articolo 33 Legge Regionale 1 Luglio 1994 n. 29)".

Regolamento regionale 2 aprile 1997, n. 1 "Regolamento per l'istituzione di strutture private per la caccia: - aziende faunistico-venatorie (articolo 32, comma 1, lettera a) – aziende agrituristico-venatorie (articolo 32, comma 1, lettera b). Articolo 32 comma 4 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29".

Deliberazione della Giunta regionale del 06 aprile 2018, n. 226 "L.R. n. 29/1994, art. 36 – Modifica delle Modalità per il controllo del cinghiale di cui alla D.G.R. n. 720/2016".

Deliberazione della Giunta regionale del 1° dicembre 2016, n. 1118 "Approvazione delle modalità regionali per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia e per le gare e prove cinofile ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29".

Deliberazione della Giunta regionale del 30 giugno 2016, n. 606 "Requisiti e modalità per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni per l'esercizio della caccia da appostamento fisso per il territorio di Genova e Savona".

Deliberazione della Giunta regionale del 13 maggio 2016, n. 435 "Criteri per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole, zootecniche e alle opere approntate sui terreni coltivati e/o a pascolo. (l.r. 29/94)".

Biodiversità e Rete Natura 2000

Convenzione sulla Biodiversità, adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (direttiva Uccelli).

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva Habitat).

Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

Decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2003, n.120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".

Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 aprile 2017 "Designazione di 74 Zone speciali di conservazione della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Liguria, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357."

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 ottobre 2016 "Designazione di 11 zone speciali di conservazione della regione biogeografica continentale e di 27 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Liguria".

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 giugno 2015 "Designazione di 14 Zone speciali di conservazione della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della regione Liguria".

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)".

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 5 Luglio 2007 "Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE".

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002 "Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000".

Decreto del Ministero dell'ambiente del 3 aprile 2000 "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE".

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 20 gennaio 1999, "Modificazioni agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 97/62/CEE del Consiglio, recante adeguamento al processo tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE".

Legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 "Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità".

Legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 "Attuazione dell'articolo 9 della Direttiva Comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale".

Regolamento regionale del 24 dicembre 2008, n. 5 “Misure di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciale (ZPS) liguri”.

Deliberazione della Giunta regionale del 28 settembre 2017, n. 780 “L.r. n.28/2009. Parere vincolante sul Piano di Gestione ZSC IT 1322217 Bric Tana - Bric Mongarda, Ente gestore: Comune di Millesimo (SV)”.

Deliberazione della Giunta regionale del 4 luglio 2017, n. 537 “Approvazione delle misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) appartenenti alla regione biogeografica mediterranea. Legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 art.4, comma 4”.

Deliberazione della Giunta regionale del 12 dicembre 2016, n. 1159 “L.R. n. 28/2009. Approvazione Misure di Conservazione ZSC liguri della regione biogeografica continentale e mediterranea (SIC marini)”.

Deliberazione della Giunta regionale del 23 dicembre 2015, n.1459 “L.r. n.28/2009. Approvazione Misure di Conservazione ZSC liguri della regione biogeografica alpina”.

Deliberazione della Giunta regionale del 28 settembre 2015, n.1048 “Approvazione delle Linee guida per la migliore definizione e razionalizzazione dei confini dei SIC terrestri liguri”.

Deliberazione della Giunta regionale del 21 settembre 2015, n. 1014 “Proposta di aggiornamento straordinario dei Formulari Standard Natura 2000”.

Deliberazione della Giunta regionale del 24 aprile 2015, n. 627 “d.P.R. n.357/1997 e L.R. n.28/2009. Siti Rete Natura 2000. Intesa con il Ministero dell'Ambiente per la designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).”

Deliberazione della Giunta regionale del 3 febbraio 2015, n. 73 “Adozione delle Misure di Conservazione dei SIC liguri appartenenti alla regione biogeografica mediterranea ai sensi della L.R. 28/09.”

Deliberazione della Giunta regionale del 7 agosto 2014, n. 1039 “Proposta di aggiornamento straordinario dei Formulari Standard Natura 2000.”

Deliberazione della Giunta regionale del 6 giugno 2014, n. 686 “Adozione delle "Misure di conservazione dei SIC liguri appartenenti alla regione biogeografica continentale" ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28/2009”.

Deliberazione della Giunta regionale del 22 novembre 2013, n. 1467 “L.R. 28/2009 - Misure di conservazione SIC liguri regione biogeografica alpina di cui alla D.G.R. n. 1145 del 28.09.2012.”

Deliberazione della Giunta regionale dell'8 novembre 2013, n.1406 “Revoca DGR n.126 del 9 febbraio 2007 relativa agli indirizzi per le attività Agro-silvo-pastorali nei siti della Rete Natura 2000”.

Deliberazione della Giunta regionale del 19 luglio 2013, n. 896 “Legge regionale n. 28/2009 - Misure di conservazione SIC liguri regione biogeografica alpina di cui alla D.G.R n° 1145 del 28.09.2012. Valutazione osservazioni pervenute.”

Deliberazione della Giunta regionale del 18 gennaio 2013, n. 30 “Legge regionale n.28/2009. Approvazione criteri e indirizzi procedurali per la valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi. Sostituzione d.G.R. n. 328/2006”.

Deliberazione della Giunta regionale del 28 settembre 2012, n. 1145 “Adozione misure di conservazione SIC liguri regione biogeografica alpina e individuazione SIC della regione biogeografia alpina che necessitano del Piano di Gestione, ai sensi della l.r. n. 28/2009, art. 4. Sostituzione d.G.R. n.2040/2009”.

Deliberazione della Giunta regionale del 13 luglio 2012, n.864 “Approvazione linee guida per redazione piani di gestione dei siti di interesse comunitario e delle zone di protezione speciale terrestri liguri (art. 5, comma 2, l.r. 28/2009)”.

Deliberazione della Giunta regionale del 1° giugno 2012, n.650 “Approvazione aggiornamento Zone Protezione Speciale Liguri: (IT1313776 Piancavallo; IT1314677 Saccarello-Garlenda; IT1314678 Sciorella; IT1314679 Toraggio-Gerbonte; IT1315380 Testa d'Alpe- Alto; IT1315481 Ceppo-Tomena; IT1331578 Beigua- Turchino)”.

Deliberazione della Giunta regionale del 14 aprile 2010, n. 468 "Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009: parziale rettifica della DGR n. 1507/2009".

Deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2009, n. 2040 "Adozione misure di conservazione per SIC liguri della regione biogeografica alpina, ai sensi della L.R. 28/2009 art. 4".

Deliberazione della Giunta regionale del 18 dicembre 2009, n. 1793 "Istituzione Rete ecologica. LR 28/2009 art.3".

Deliberazione della Giunta regionale del 4 dicembre 2009, n. 1687 "Priorità di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria terrestri liguri e cartografia delle "Zone rilevanti per la salvaguardia dei Siti di Importanza Comunitaria".

Deliberazione della Giunta regionale del 6 novembre 2009, n. 1507 "Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009"

Deliberazione della Giunta regionale del 2 novembre 2009, n. 1444 "Approvazione della rappresentazione cartografica degli habitat, delle specie ed altri elementi naturalistici rilevanti presenti sul territorio ligure"

Deliberazione della Giunta regionale del 25 febbraio 2000, n. 270 "Individuazione delle Z.P.S. in Liguria".

Aree Protette

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette".

Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 65 ”Istituzione della riserva naturale regionale "Adelasia" nel comune di Cairo Montenotte ed altre disposizioni in materia di aree naturali protette”.

Legge regionale 23 ottobre 2007, n. 34 “Istituzione del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri”.

Legge regionale 3 settembre 2001, n. 29 “Individuazione del perimetro del Parco naturale regionale di Portofino e disposizioni speciali per il relativo piano”.

Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3 “Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette.”

Legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 “Riordino delle aree protette”.

Deliberazione del Consiglio regionale del 26 giugno 2002, n. 33 “Approvazione del Piano del Parco di Portofino”.

Deliberazione del Consiglio regionale del 3 agosto 2001, n. 42 “Approvazione del Piano del Parco dell’Antola”.

Deliberazione del Consiglio regionale del 3 agosto 2001, n. 43 “Approvazione del Piano del Parco dell’Aveto”.

Deliberazione del Consiglio regionale del 3 agosto 2001, n. 44 “Approvazione del Piano del Parco del Beigua”.

Deliberazione del Consiglio regionale del 13 ottobre 1998, n. 33 "Istituzione dell'Area protetta di interesse provinciale Giardino botanico di Pratorondanino".

Deliberazione della Giunta regionale del 3 agosto 2018, n. 652 “Aree contigue al Parco regionale di Portofino (art. 4 bis della l.r. 12/1995) - Rettifica della deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 2018, n. 532”.

Deliberazione della Giunta regionale del 13 luglio 2018, n. 532 “Ridefinizione delle aree contigue al Parco regionale di Portofino nella parte di territorio ricadente nel Comune di Santa Margherita Ligure (art. 4 bis della l.r. 12/1995 e ss.mm.) - Parziale modifica della D.G.R. 333/2012”.

Deliberazione della Giunta regionale del 20 settembre 2016, n. 836 “Determinazione in merito all'area contigua al Parco naturale regionale di Portofino ai sensi dell'art. 32 della legge 394/1991 e s.m. e dell'art. 4 bis della l.r. n.12/1995 e s.m.”.

Deliberazione della Giunta regionale del 31 maggio 2013, n.626 “Approvazione delle Linee guida per la

revisione decennale dei piani dei parchi".

Deliberazione della Giunta regionale del 22 marzo 2012, n. 333 "Ridefinizione delle aree contigue del Parco naturale regionale di Portofino ai sensi dell'art. 32 della legge 394/1991 e s.m. e dell'art.4 bis della l.r. n.12/1995 e s.m."

Deliberazione della Giunta regionale dell'11 novembre 2011, n. 1355 "Ridefinizione delle aree contigue del Parco regionale dell'Aveto ai sensi dell'art. 32 della legge 394/1991 e s.m. e dell'art. 4 bis della legge regionale 12/1995 e s.m."

Deliberazione della Giunta regionale 21 novembre 2008, n. 1506 "Istituzione dell'area naturale protetta di interesse locale nel Comune di Genova denominata "Parco delle Mura", ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 22.2.1995 n. 12 e s.m.".

Deliberazione del Consiglio dell'Ente Parco delle Alpi Liguri del 15 settembre 2015, n. 29 "Piano integrato del Parco Naturale regionale delle Alpi Liguri – Esame ed adozione ai sensi dell'art. 10 lettera f) dello Statuto".

Deliberazione del Consiglio dell'Ente Parco del Beigua del 16 luglio 2015, n. 27 e ss.mm.ii. "Adozione del Piano integrato del Parco del Beigua, del relativo rapporto ambientale della procedura di V.A.S. e sintesi non tecnica, ai sensi della L.r. 12/1995 e della L.r. 28/2009".

Deliberazione del Consiglio dell'Ente Parco dell'Antola del 26 giugno 2015, n. 14 "Adozione del Piano Integrato del Parco (PIDP) dell'Antola".

Deliberazione Consiglio dell'Ente Parco dell'Aveto del 19 giugno 2015, n. 19 "Adozione del Piano Integrato del Parco (PIDP) dell'Aveto".